



REGOLAMENTO EDILIZIO

Testo aggiornato a variante n. 9 – delibera C.C. n. 101 del 29.09.2010

ABBREVIAZIONI PRINCIPALI

Art	Articolo
Aut	Autorizzazione
Baaaas	Beni ambientali archit. archeo. artist. e storici
Cc	Consiglio comunale
Ce	Commissione edilizia
Co	Comma
Cm	Circolare ministeriale
Con	Concessione
Cp VVff	Comando provinciale Vigili del fuoco
De	Denuncia
Dm	Decreto ministeriale
Dpgr	Decreto Presidente della Giunta regionale
Dp LLpp	Direzione provinciale dei Lavori pubblici
Dpr	Decreto Presidente della Repubblica
Dfr	Direzione regionale delle foreste
Irf	Ispettorato ripartimentale delle foreste
Le	Lettera
Ln	Legge nazionale
Lr	Legge regionale
Num	Numero
Pa	Piano attuativo
pc	per cento
Pl	Piano di lottizzazione
Prg	Piano regolatore generale
Red	Regolamento edilizio
Ripe	Responsabile di igiene pubblica ed ecologica
Tulcp	Testo unico legge comunale e provinciale
Tulps	Testo unico leggi di pubblica sicurezza
Tuls	Testo unico leggi sanitarie
Usl	Unita' sanitaria locale
Utc	Ufficio tecnico comunale

INDICE

Capo I - DISCIPLINA URBANISTICA.....	8
Art. 1. Trasformazione del territorio e concessione.....	8
Art 2. Soggetti responsabili.....	8
Art 3. Tipi di atti.....	8
Art. 3 bis – Area di pertinenza urbanistica.....	9
Art 4. Opere eseguite da enti pubblici.....	10
Art 5. Onerosità della concessione.....	10
Art 6. Caratteristiche della concessione.....	10
Art 7. Varianti a progetti approvati.....	11
Art 8. Voltura della concessione.....	11
Capo II - RILASCIO DELLA CONCESSIONE.....	11
Art 9. Contenuti della domanda di concessione.....	11
Art 10. Elaborati allegati alla domanda.....	11
Art 11. Ufficio tecnico comunale.....	14
Art 12. Determinazioni del Sindaco sulle domande.....	14
Art 13. Archiviazione delle pratiche.....	15
Art 14. Contenuto dell'atto di concessione.....	15
Art 15. Notizia al pubblico e ricorsi.....	15
Art 16. Deposito in cantiere della concessione.....	15
Capo III - COMMISSIONE EDILIZIA.....	15
Art 17. Composizione della Commissione edilizia.....	15
Art 18. Obbligo di denuncia di interesse.....	16
Art 19. Decadenza dall'incarico di commissario.....	16
Art 20. Funzione della Commissione edilizia.....	16
Art 21. Riunioni della Commissione edilizia.....	16
Art 22. Giudizio della Commissione edilizia.....	16
Capo IV - ESECUZIONE DELLE OPERE E ABITABILITA' DEGLI EDIFICI.....	17
Art 23. Obblighi del concessionario.....	17
Art 24. Verifica degli allineamenti.....	17
Art 25. Domanda di abitabilità o agibilità.....	18
Art 26. Determinazioni e facoltà del Sindaco.....	18
Art 27. Vigilanza del Sindaco sulle costruzioni.....	18
Art 28. Sanatoria e Sanzioni.....	18
Capo V - LOTTIZZAZIONE DI TERRENI.....	18
Art 29. Procedura per la lottizzazione.....	19
Art 30. Ambiti di lottizzazione.....	19
Art 31. Ordine di successione delle lottizzazioni.....	19
Art 32. Contenuto dei piani di lottizzazione.....	19
Art 33. Contenuto della convenzione.....	19
Art 34. Realizzazione delle opere di urbanizzazione.....	20
Art 35. Elaborati allegati alla domanda.....	20
Art 36. Ripartizione e localizzazione dell'edificazione.....	20
Art 37. Calcolo degli abitanti insediabili.....	20
Art 38. Lottizzazioni d'ufficio.....	21
Capo VI - NORME DI SICUREZZA GENERALI.....	21
Art 39. Stabilità e sicurezza delle costruzioni.....	21
Art 40. Opere in cemento armato.....	21
Art 41. Costruzioni prefabbricate.....	22
Art 42. Prevenzione danni da movimenti sismici.....	22
Art 43. Modalità di esecuzione delle opere.....	22
Art 44. Opere sul confine di aree pubbliche.....	22
Art 45. Occupazione di aree pubbliche.....	22

Art 46. Interruzione dei lavori.....	23
Art 47. Riconsegna di aree pubbliche occupate.	23
Art 48. Trasporto di materiali.....	23
Capo VII - NORME DI SICUREZZA PARTICOLARI.....	23
Art 49. Richiamo alla disciplina statale.....	23
Art 50. Transito nei cantieri.....	23
Art 51. Fosse della calce.....	24
Art 52. Idoneita' delle opere provvisionali.....	24
Art 53. Scale a mano.....	24
Art 54. Protezione dei posti di lavoro.....	24
Art 55. Lavori in prossimita' di linee elettriche.....	24
Art 56. Splateamento e sbancamento.....	24
Art 57. Scavi.....	25
Art 58. Depositi di materiali in prossimita' degli scavi.....	25
Art 59. Ponteggi ed opere provvisionali.....	25
Art 60. Deposito di materiali sulle impalcature.....	25
Art 61. Disposizione degli elementi delle impalcature.....	25
Art 62. Necessita' di parapetti.....	25
Art 63. Ponti a sbalzo.....	25
Art 64. Sottoponti.....	25
Art 65. Impalcature per opere in conglomerato.....	26
Art 66. Andatoie e passerelle.....	26
Art 67. Strutture speciali.....	26
Art 68. Difesa delle aperture.....	26
Art 69. Scale in muratura.....	26
Art 70. Protezione dei conglomerati cementizi.....	26
Art 71. Demolizioni.....	27
Art 72. Convogliamento del materiale di demolizione.....	27
Art 73. Accumuli di materiale vietati.....	27
Capo VIII - REQUISITI DEGLI EDIFICI IN GENERE.....	27
Art 74. Isolamento dei vani.....	27
Art 75. Altezza minima dei vani.....	27
Art 76. Superfici finestrate.....	28
Art 77. Protezione dagli agenti atmosferici.....	28
Art 78. Protezione acustica.....	28
Art 79. Caratteristiche dei materiali di costruzione.....	28
Capo IX - REQUISITI DEGLI EDIFICI DI ABITAZIONE.....	28
Art 80. Norme tecniche.....	28
Art 81. Superficie minima abitabile.....	29
Art 82. Dotazione minima.....	29
Art 83. Servizi igienici e scale.....	29
ARTICOLO ABROGATO CON VARIANTE N. 3 Delibera C.C. 06.09.2002 n. 85.....	29
Art 84. Dotazione di spazi comuni.....	29
Art 85. Rivestimento di cucine o posti di cottura.....	29
Art 86. Servizi igienici.....	30
Capo X - OPERE SPECIALI.....	30
Art 87. Edifici di uso pubblico in genere.....	30
Art 88. Edifici scolastici.....	30
Art 89. Complessi ricettivi complementari.....	30
Art 90. Edifici, impianti e depositi insalubri.....	30
Art 91. Cimiteri.....	30
Art 92. Ricoveri di animali.....	30
Art 93. Concimaie.....	31
Art 94. Apiari.....	31
Art 95. Opere per servizi ed accessori.....	31

Art 96. Cabine elettriche.....	31
Capo XI - OPERE ESTERIORI E SPAZI APERTI.....	31
Art 97. Decoro di opere esteriori e spazi aperti.....	32
Art 98. Aggetti su spazi pubblici.....	32
Art 99. Aperture su spazi pubblici.....	32
Art 100. Recintazioni.....	32
Art. 100 bis - Accessi agli edifici ed ai lotti.....	33
Art 101. Accessi veicolari.....	33
Art 102. Mantenimento dei boschi.....	34
Art 103. Cave di materie inerti.....	34
Art 104. Discariche di rifiuti solidi.....	34
Art 105. Riordini fondiari.....	35
Capo XII - IMPIANTI.....	35
Art 106. Approvvigionamento idrico.....	35
Art 107. Distribuzione di acqua potabile.....	35
Art. 107 bis - Dispositivi per la riduzione del consumo di acqua potabile.....	35
Art 108. Reti di scarico.....	35
Art 109. Immissioni nelle fognature pubbliche.....	36
Art 110. Scarico delle acque meteoriche.....	36
Art. 110 bis - Utilizzo delle acque meteoriche.....	36
Art 111. Immissioni nell'atmosfera.....	36
Art 112. Distribuzione e utilizzazione del gas.....	36
Art 113. Eliminazione del fumo e prodotti gassosi.....	37
Art 114. Condizionamento dell'aria e ventilazione.....	37
Art 115. Impianti elettrici ed elettronici.....	37
Art 116. Linee aeree elettriche esterne.....	37
Art 117. Ascensori e montacarichi in servizio privato.....	38
Art. 117 bis - Impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica negli edifici...38	
Capo XIII - SCARICHI DAGLI INSEDIAMENTI.....	38
Art 118. Richiamo alla normativa statale.....	38
Art 119. Denuncia delle portate di acqua prelevata.....	38
Art 120. Autorizzazioni.....	38
Art 121. Ispezioni.....	39
Art 122. Canone per il servizio pubblico.....	39
Art 123. Smaltimento di liquami sul suolo.....	39
Art 124. Smaltimento di liquami nel sottosuolo.....	39
Art 125. Smaltimento di fanghi residuati.....	39
Art 126. Sanzioni.....	39
Art 127. Relazione per insediamenti produttivi.....	39
Capo XIV - CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI.....	40
Art 128. Richiamo alla normativa statale.....	40
Art 129. Modalita' della disciplina e termini.....	40
Art 130. Isolamento di edifici esistenti.....	40
Art 131. Documentazione.....	40
Art 132. Varianti ai progetti per edifici.....	41
Art 133. Verifiche per impianti superiori a 500.000 Kcal/h.....	41
Art 134. Dichiarazione per impianti inf. a 500.000 Kcal/h.....	41
Art 135. Controlli.....	41
Art 136. Disciplina degli impianti termici.....	41
Art 137. Collaudo per impianti superiori a 100.000 Kcal/h.....	42
Art 138. Sanzioni.....	42
Capo XV - OPERE STRADALI E FERROVIARIE.....	42
Art 139. Costruzioni sul limite di strade.....	42
Art 140. Opere vietate e lavori su strade.....	42
Art 141. Caratteristiche geometriche delle strade.....	42

Art 142. Opere in adiacenza di ferrovie.	43
Capo XVI - OPERE IDRAULICHE.	43
Art 143. Acque pubbliche.	43
Art 144. Derivazioni ed utilizzazioni.	43
Art 145. Estrazione di acque sotterranee.	43
Art 146. Ricerche di acque sotterranee e scavo di pozzi.	43
Art 147. Opere vietate e distanze.	44
Capo XVII - SICUREZZA CONTRO GLI INCENDI.	44
Art 148. Scale e muri tagliafuoco.	44
Art 149. Edifici residenziali.	44
Art 150. Aziende o lavorazioni particolari.	44
Art 151. Depositi e grandi magazzini.	45
Art 152. Edifici civili a struttura in acciaio.	45
Art 153. Impianti termici a combustibili liquidi.	45
Art 154. Impianti termici a gas di rete.	45
Art 155. Depositi di gas di petrolio liquefatti.	46
Art 156. Locali di pubblico spettacolo.	46
Art 157. Impianti sportivi.	46
Art 158. Autorimesse.	46
Capo XVIII - PREVENZIONE INFORTUNI PER ATTIVITA' LAVORATIVE.	47
Art 159. Richiamo alla normativa statale.	47
Art 160. Pavimenti.	47
Art 161. Posti di lavoro e di passaggio.	47
Art 162. Porte.	47
Art 163. Scale.	47
Art 164. Necessita' di parapetti.	47
Art 165. Illuminazione.	47
Capo XIX - IGIENE PER ATTIVITA' LAVORATIVE.	48
Art 166. Richiamo della normativa statale.	48
Art 167. Altezza e cubatura.	48
Art 168. Illuminazione.	48
Art 169. Dotazioni.	48
Art 170. Deroghe.	48
Capo XX - NORME SPECIALI.	48
Art 171. Prevenzione rischi di incidenti rilevanti.	48
Art 172. Verifica dell'Unita' sanitaria locale.	49
Art 173. Approvazione per fabbricati di pregio.	49
Art 174. Denuncia di rinvenimenti.	49
Art 175. Applicazioni su fabbricati e manufatti.	49
Art 176. Parcheggi privati.	49
Art 177. Smaltimento dei rifiuti.	49
Art 178. Barriere architettoniche.	50
Capo XXI - SIGNIFICATO DI TERMINI.	50
Art 179. Definizione di interventi.	50
Art 180. Definizione di elementi architettonici.	51
Art 181. Categorie di attivita' in edilizia.	51
Art 182. Fasi di lavoro in edilizia.	51
Art 183. Definizione di superficie utile.	51
Art 184. Definizioni sulla composizione degli alloggi.	51
Art 185. Definizione di edificio.	52
Capo XXII - DISPOSIZIONI FINALI.	52
Art 186. Tolleranze dimensionali.	52
Art 187. Decadenza della concessione.	52
Art 188. Annullamento della concessione.	52

Art 189. Deroghe a vincoli spaziali	52
Art 190. Divieto di erogazione di servizi pubblici	52
Art 191. Richiamo alle norme in vigore.....	52
Art 192. Durata effetti ed osservanza del Red.....	52
Art 193. Facolta' di deroga al Regolamento edilizio.....	53
Art 194. Entrata in vigore del Regolamento edilizio.....	53

Capo I - DISCIPLINA URBANISTICA.

Art. 1. Trasformazione del territorio e concessione.

[1] Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio partecipa agli oneri ad essa relativi e l'esecuzione delle opere e' subordinata a Con da parte del Sindaco, ai sensi della Ln 10/1977, Art 1.

[2] Per le opere di cui all'Art 3, Co 2 e 3, e' sufficiente l'Aut o De.

[3] Gli interventi necessari ad evitare pericoli imminenti per l'incolumità di persone non comportanti rilevanti demolizioni di immobili possono essere eseguiti in assenza di Aut o De sotto la responsabilità personale del proprietario o del conduttore anche per quanto riguarda l'effettiva sussistenza dello stato di pericolo. Il proprietario da comunque immediata comunicazione dei lavori al Sindaco e presenta entro 15 giorni dal loro inizio la domanda e documentazione prescritta.

Art 2. Soggetti responsabili.

[1] Il concessionario, il committente, il costruttore ed il direttore dei lavori sono tenuti ciascuno per la parte di propria competenza all'osservanza del Red, del Prg, delle leggi e regolamenti in materia e della Con o Aut.

Art 3. Tipi di atti.

[1] Sono soggette a Con:

- a) opere di urbanizzazione primaria, comprese le strade;
- b) costruzioni, in opera o prefabbricate, compresi ampliamenti, sovrelevazioni, ricostruzioni, restauri per destinazione diversa da residenziale, ristrutturazioni urbanistiche o edilizie, totali o parziali;
- c) impianti, pozzi artesiani e recinzioni non costituenti pertinenze di edifici già esistenti;
- d) riordini fondiari, compresi ampliamenti, soggetti a Con;
- e) opere pubbliche del Comune o di altri enti pubblici territoriali, escluse le amministrazioni dello Stato.

[2] Sono soggette ad Aut:

- a) opere di restauro e di risanamento conservativo di edifici residenziali;
- b) opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
- c) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero, comprese modifiche e pavimentazioni del suolo pubblico e privato;
- d) opere di demolizione, rinterrati e scavi, discariche di inerti;
- e) apertura e modifica di accessi su spazi pubblici o di uso pubblico;
- f) rifacimento di rivestimenti esterni con caratteristiche e colori diversi;
- g) sostituzione di serramenti esterni con tipi diversi;
- h) spostamento, apertura o soppressione di fori esterni;
- i) sostituzione di solai di copertura con materiale, sagoma e quota diverse;
- l) realizzazione di nuovi impianti tecnologici;
- m) realizzazione di verande, bussole o simili;
- n) collocazione o modifica di insegne, cartelli pubblicitari o indicatori, distributori automatici e tende su spazi di uso pubblico;
- o) collocazione, modifica o rimozione di iscrizioni, stemmi, targhe e decorazioni esterne su edifici compresi in zona A;
- p) costruzione di infrastrutture energetiche e manufatti afferenti;
- q) costruzione, modifica e ampliamento di serre fisse per utilizzazione diretta del terreno;
- r) costruzione di manufatti di difesa idrogeologica;
- t) abbattimento di alberi di alto fusto di età superiore a 10 anni, escluse colture legnose specializzate con turno inferiore a 20 anni.

[3] Sono soggette a De preventiva:

- a) sondaggi geognostici;
- b) opere provvisoriale;
- c) mostre campionarie provvisorie all'aperto;
- d) serre mobili per utilizzazione diretta del terreno;
- e) opere precarie destinate a soddisfare esigenze di carattere temporaneo documentato;
- f) opere su edifici che: 1) non interessino la parte esterna, non modifichino la sagoma, non aumentino il numero e non modifichino la destinazione d'uso di intere singole unità immobiliari; 2) non consistano nella sostituzione di solai interpiano con modifica della quota ne' nella sostituzione di solai di copertura; 3) non rechino pregiudizio alla statica ed alla sicurezza sismica degli edifici; 4) rispettino le caratteristiche costruttive esterne originarie o prescritte qualora interessino aree o edifici compresi in zona A; 5) consistano nel rifacimento del rivestimento esterno con mantenimento delle caratteristiche e colore, nella sostituzione di serramenti esterni con mantenimento del tipo, o nella integrazione o realizzazione di servizi igienico sanitari.

[4] Non si procede all'applicazione di sanzioni nel caso di realizzazione di varianti di progetto che non siano in contrasto ne' con il Prg ne' con il Red qualora: 1) non comportino modifiche della sagoma ne' aumento del numero delle unità immobiliari, ne' modifichino la destinazione d'uso di intere singole unità immobiliari; 2) non rechino pregiudizio alla statica e alla sicurezza sismica degli edifici; 3) non consistano nella modifica della quota dei solai ne' nella modifica del tipo di copertura; 4) rispettino le caratteristiche costruttive esterne originarie o prescritte qualora interessino aree o edifici compresi in zona A.

[5] Le disposizioni di cui ai Co 2, 3 e 4 non si applicano agli immobili o parti di immobili vincolati ai sensi della Ln 1089/1939, e della 1497/1939 limitatamente alle modifiche esterne.

[6] Nei casi di cui al Co 3, Le f) Num 1), 2), 3) e 4), prima o contestualmente all'inizio dei lavori il proprietario presenta al Sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, descrivente le opere e dichiarante il rispetto delle norme costruttive, statiche, di sicurezza e igienico sanitarie.

[7] Per le opere di cui al Co 3, Le f), Num 5) la relazione e' sottoscritta dal solo proprietario o avente titolo ad eseguire i lavori.

[8] Resta inteso che le opere di cui al presente Art 3 sono ammesse in quanto non contrastati con il Prg ne' con il Red.

Art. 3 bis – Area di pertinenza urbanistica.

[1] L'area di pertinenza urbanistica di una costruzione è l'area che viene vincolata per il rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria. Tale area viene determinata al momento del rilascio del permesso di costruire nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 33 della Legge Regionale 11.11.2009 n. 19 recante "Codice regionale dell'edilizia".

[2] L'utilizzazione degli indici di fabbricabilità di una determinata area, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, ha effetto su ogni successivo intervento edilizio sulle stesse e che abbia rilevanza al fine del rispetto del suddetto indice di fabbricabilità. L'entrata in vigore di normativa urbanistica che consenta un indice di fabbricabilità fondiaria più elevato comporta la liberalizzazione dal vincolo a pertinenza urbanistica delle aree già vincolate eccedenti a quelle necessarie per il rispetto dell'indice suddetto.

[3] Possono essere vincolate, al fine di cui al precedente comma 1, aree adiacenti, o funzionalmente contigue, a quella interessata dalla costruzione che abbiano la medesima classificazione quale zona omogenea o siano urbanisticamente compatibili. Si considerano "urbanisticamente compatibili" le aree che appartengono alla medesima zona omogenea urbanistica pur essendo classificate tra differenti sottozone omogenee secondo la suddivisione territoriale operata all'art. 3 delle norme di attuazione del PRG.

[4] Nel caso in cui la capacità edificatoria di un fondo sia espressa esclusivamente in termini di indice di fabbricabilità territoriale, il corrispondente indice di fabbricabilità fondiaria si determina dividendo il volume massimo edificabile delle aree comprese entro lo specifico perimetro individuato dal PRG per la complessiva superficie fondiaria dello stesso ambito.

[5] Al fine di garantire il rispetto delle densità previste dal PRG, ove le aree "urbanisticamente compatibili" da vincolare abbiano indici di fabbricabilità fondiaria diversi, all'area interessata dalla costruzione potrà essere trasferita una capacità edificatoria, in termini di volume massimo

fabbricabile, pari al prodotto della superficie fondiaria asservita per l'indice di fabbricabilità fondiaria dell'area, rispettivamente, cedente oppure ricevente qualora questo risulti il minore tra i due. In quest'ultimo caso, l'eventuale volume residuo potrà essere utilizzato direttamente sul lotto cedente od ulteriormente asservito a favore di altre aree ove ne sussistano le condizioni.

[6] Nel caso in cui vengano vincolate aree in proprietà di soggetto diverso ovvero le stesse siano funzionalmente contigue a quelle dell'area interessata dalla costruzione, il vincolo di asservimento pertinenziale è oggetto di atto d'obbligo da trasciversi nei registri immobiliari.

[7] Le aree funzionalmente contigue sono quelle definite dall'art. 3 c. 2 lett. c) della Legge Regionale 11.11.2009 n. 19.

Art 4. Opere eseguite da enti pubblici.

[1] Le opere da eseguirsi da parte dell'Amministrazione dello Stato dovranno seguire la procedura di cui all'art. 29 L. 1150/42 e successive modifiche.

[2] Nel caso di opere eseguite a cura degli enti pubblici su terreni demaniali, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete alla Regione d'intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il Comune accertare che le opere stesse non siano in contrasto ne' con il Prg ne' con il Red.

[3] Il Comune esprime il proprio parere, sentita la Ce.

[4] L'ente committente delle opere provvede in analogia a quanto previsto al Co 1.

Art 5. Onerosità della concessione.

[1] La Con comporta la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione secondo le incidenze di cui ai Dpgr 0281/Pres/1982 e 0557/Pres/1983.

[2] L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e' applicata ad unita' fisiche di misura secondo la destinazione d'uso, l'indice di fabbricabilità utilizzato e la zona omogenea di appartenenza.

[3] L'incidenza del contributo sul costo di costruzione per attività residenziali, turistiche, commerciali e direzionali e' determinata in misura percentuale secondo la destinazione d'uso e la zona omogenea di appartenenza. Il costo di costruzione e' determinato per nuovi interventi di edilizia residenziale secondo il Dm di cui alla Ln 10/1977, Art 6, e per interventi su edifici esistenti e per destinazioni diverse dalla residenza secondo il prezario generale adottato dal Comune valutato al 25 pc. Le attività industriali o artigianali sono soggette ad un contributo per il trattamento e smaltimento dei rifiuti e per la sistemazione dei luoghi.

[4] Il cambiamento di destinazione d'uso di un edificio comporta la corresponsione di un contributo pari alla differenza tra quanto dovuto per la nuova destinazione e per la destinazione precedente in base alle incidenze vigenti, ed in ogni caso non inferiore a quello dovuto per la ristrutturazione.

[5] Restano ferme le esenzioni e riduzioni di cui ai Dpgr e leggi in materia.

Art 6. Caratteristiche della concessione.

[1] La Con o Aut e' data dal Sindaco al proprietario dell'area o avente titolo con le modalita', procedura ed effetti di cui alle Ln 1150/1942, Art 31, e Ln 10/1977, Art 4, in conformita' alle previsioni del Prg e Red.

[2] La Con o Aut puo' essere rilasciata con speciali prescrizioni o modalita' esecutive, in particolare per assicurare l'allineamento rispetto all'edificazione circostante o a previsioni viarie, o comunque per adeguare l'opera al Prg, al Red o alle leggi e regolamenti in materia.

[3] La Con o Aut e' accordata sotto riserva dei diritti di terzi.

[4] Nella Con o Aut sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine di inizio e' non superiore ad 1 anno; il termine di ultimazione e' non superiore a 3 anni dalla data di inizio e puo' essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volonta' del concessionario che siano sopravvenuti per ritardare i lavori durante l'esecuzione. Nei confronti

della proroga non si applicano ne' norme di Prg o Red piu' restrittive eventualmente sopravvenute ne' misure di salvaguardia.

[5] Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il Sindaco dichiara la decadenza della Con o Aut ed il concessionario presenta istanza diretta ad ottenere una nuova Con o Aut per la parte non ultimata. Non e' necessaria nuova Con o Aut per la rifinitura di opere completate al rustico.

[6] La Con o Aut e' trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarita' della proprieta' o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del rilascio ed e' irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi di legge e le sanzioni previste.

Art 7. Varianti a progetti approvati.

[1] Per ogni modifica a progetti approvati e' necessario un nuovo titolo rilasciato dal Sindaco.

[2] Qualora le modifiche siano compatibili con il concetto globale ispiratore del progetto originario il nuovo titolo e' una variante alla Con o Aut originaria; in caso contrario il nuovo titolo e' una nuova Con o Aut.

[3] Nei confronti delle varianti non si applicano ne' norme di Prg o Red piu' restrittive eventualmente sopravvenute ne' misure di salvaguardia.

[4] Non sono considerate varianti le modifiche riferibili ad opere di manutenzione ordinaria.

Art 8. Voltura della concessione.

[1] L'eventuale voltura della Con o Aut trasferisce al nuovo intestatario obblighi e responsabilita' ed e' comunicata al Comune entro 15 giorni.

[2] La voltura integrale o frazionata ovvero il mutamento o la variazione dell'intestatario della Con o Aut hanno luogo con il corrispondente preliminare trasferimento della proprieta' o di altro diritto comportante la disponibilita' ai fini edificatori.

[3] La voltura della Con o Aut richiede l'assenso del Sindaco nella forma di annotazione in calce all'atto originario. L'assenso comporta la verifica del permanere della disponibilita' dell'area ai fini edificatori e della pertinenza urbanistica di cui alla Lr 39/1973, Art 7 e 12, nonche' la verifica dei requisiti soggettivi quando questi siano richiesti da norme di zona.

Capo II - RILASCIO DELLA CONCESSIONE.

Art 9. Contenuti della domanda di concessione.

[1] La domanda di Con o Aut e' redatta in carta bollata e contiene:

- a) dati anagrafici, indirizzo e numero di codice fiscale del richiedente e del progettista;
- b) oggetto della richiesta;
- c) dichiarazione e titolo di disponibilita' dell'area;
- d) elenco degli allegati.

[2] La domanda di Con o Aut e' sottoscritta dal proprietario dell'area o avente titolo. Essa contiene la proposta di costituzione della pertinenza urbanistica di cui alla Lr 39/1973, Art 12.

[3] Nella domanda e' inserita l'eventuale richiesta di utilizzo della facolta' di realizzazione diretta di opere di urbanizzazione di cui alla Ln 10/1977, Art 11.

Art 10. Elaborati allegati alla domanda.

[1] Alla domanda di Con o Aut sono allegati:

- a) elaborati in duplice copia, firmati da un tecnico iscritto all'albo professionale e dal richiedente;
- b) prospetto riassuntivo dei dati relativi alle opere da eseguirsi, firmato dal progettista e dal richiedente;

[2] Alla domanda si allegano inoltre:

- a) per trasformazione di terreni soggetti a vincolo idrogeologico o per riduzione della superficie forestale in zone soggette a tutela ambientale o paesaggistica, Aut della Drf o Irf, di cui all'Art 102, Co 2 e 3;
- c) per discariche di rifiuti solidi, Aut della Regione e proposta di convenzione, di cui all'Art 104, Co 3;
- d) per immissioni nell'atmosfera, Aut della Regione, di cui all'Art 111;
- e) per interventi interessanti corpi stradali, Aut dell'ente proprietario, di cui all'Art 140, Co 2;
- f) per ricerca di acque sotterranee o scavo di pozzi, Aut del Genio Civile, di cui all'Art 146;
- g) per edifici ed impianti soggetti a prevenzione incendi, nullaosta del Cp VVff, di cui all'Art 150, Co 2;
- h) per locali di pubblico spettacolo ed altri in cui e' prevista la presenza di un notevole numero di persone, Aut della Prefettura, di cui all'Art 156, Co 2;
- i) per deroghe alle norme di igiene per attivita' lavorative, Aut dell'Ispettorato del lavoro, di cui all'Art 170;
- l) per insediamenti industriali ed attivita' produttive in genere, Aut dell'Usl, di cui all'Art 172;
- m) per opere relative a fabbricati di pregio vincolati, Aut della Soprintendenza di Baaaas, di cui all'Art 173.
- n) per nuovi edifici o ristrutturazione di interi edifici, dichiarazione di conformita' degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della Ln 13/1989, di cui all'Art 178, Co 3.

[3] Per costruzioni in genere gli elaborati sono:

- a) planimetria in scala 1:1000 o 1:2000 riportante:
 - aa) orientamento
 - bb) edifici o manufatti di progetto;
 - cc) edifici esistenti;
 - dd) strade e piazze con toponomastica;
 - ee) delimitazione del lotto di fabbrica e della proprieta' con i numeri catastali dello stesso e dei lotti confinanti;
- b) planimetria in scala non inferiore a 1:500, rilevata, riportante:
 - aa) orientamento;
 - bb) edifici o manufatti di progetto con distanze da strade e confini;
 - cc) edifici esistenti sui lotti confinanti con altezza e destinazione d'uso;
 - dd) schema del sistema di fognatura con indicazione del recapito;
 - ee) sistemazione esterna del terreno, con accessi, parcheggi, percorsi e vegetazione;
 - ff) piano quotato con indicato un caposaldo;
 - gg) superficie del lotto, superficie coperta, volume progettato, indice di fabbricabilita', indice di copertura;
- c) sezioni del terreno alla scala della planimetria di cui al punto b) riportanti i profili dell'edificio in progetto e dei confinanti;
- d) piante quotata di ogni piano, del tetto e dei volumi tecnici in scala 1:100, riportanti:
 - aa) destinazione dei vani e superficie di ciascuno di essi;
 - bb) porte e finestre e dimensione dei fori esterni;
 - cc) spazi per cassette per corrispondenza e contatori di consumo idrico, elettrico e del gas;
- e) sezione/i quotata/e in scala 1:100, riportanti:
 - aa) altezza netta dei piani da pavimento a soffitto;
 - bb) spessore dei solai compreso pavimento ed intonaci;
 - cc) eventuali intercapedini, camere d'aria e volumi tecnici;
- f) prospetti in scala 1:100, estesi ad eventuali edifici confinanti, riportanti l'indicazione dei materiali e lo spazio per eventuali insegne;
- g) relazione illustrativa.

[4] Per manutenzioni e restauri il numero e contenuto degli elaborati possono essere ridotti in rapporto all'entita' delle opere.

[5] Per demolizioni gli elaborati sono:

- a) planimetria in scala 1:1000 o 1:2000 riportante la sagoma dell'opera;
- b) documentazione fotografica dimostrativa delle caratteristiche e del valore formale dell'opera.

[6] Per scavi, rinterrì, modificazioni del suolo pubblico e privato, del regime delle acque superficiali e sotterranee e dell'ambiente naturale gli elaborati sono:

- a) planimetria in scala 1:1000 o 1:2000 riportante:
 - aa) orientamento;
 - bb) strade e piazze con topomastica;
 - cc) quote altimetriche o curve di livello con indicato un caposaldo;
 - dd) delimitazione dell'area oggetto dei lavori, con numeri catastali della stessa e delle aree circostanti;
- b) planimetria in scala non inferiore a 1:500, riportanti:
 - aa) orientamento;
 - bb) edifici esistenti sulle aree circostanti;
 - cc) quote altimetriche del terreno prima e dopo la modifica con indicato un caposaldo;
 - dd) vegetazione ed alberi d'alto fusto esistenti, da abbattere, da conservare o da porre a dimora;
 - ee) eventuali opere sotterranee;
- c) sezioni del terreno nella scala di cui alla Le b), riportanti:
 - aa) profili del terreno esistente o del terreno sistemato estesi almeno a tutta l'area interessata, con indicazione dei volumi geometrici di scavo e di riporto;
 - bb) opere di sostegno;
 - cc) profili altimetrici degli edifici esistenti sulle aree circostanti;
- d) relazione illustrativa.

[7] Per strade e manufatti afferenti gli elaborati sono:

- a) estratto del Prg o del Pa in cui l'opera e' compresa;
- b) planimetria in scala 1:1000 o 1:2000, riportante:
 - aa) orientamento;
 - bb) tracciato di progetto;
 - cc) numeri catastali dell'area di sedime e delle proprieta' circostanti;
 - dd) strade e piazze con toponomastica;
 - ee) quote altimetriche del terreno prima e dopo la modifica con indicato un caposaldo;
- c) planimetria in scala non inferiore a 1:500, rilevata, riportante:
 - aa) tracciato stradale;
 - bb) sezioni;
 - cc) quote altimetriche del terreno prima e dopo la modifica con indicato un caposaldo;
 - dd) asse della fognatura e diametri;
- d) profilo longitudinale in scala non inferiore a 1:500 per le lunghezze e a 1:200 per le altezze, riportante:
 - aa) sezioni;
 - bb) distanze parziali e progressive;
 - cc) quote terreno e quote di progetto;
 - dd) livellette;
 - ee) rettifici e curve;
 - ff) fognatura e diametri;
- e) sezioni trasversali in scala non inferiore a 1:200, riportanti:
 - aa) area di occupazione;
 - bb) quote di terreno e quote di progetto;
 - cc) dimensione della sede stradale;
 - dd) sezioni di scavo e di riporto;
 - ee) manufatti;
 - ff) sezione tipo con descrizione dei materiali;
- f) piante, sezioni e prospetti dei manufatti in scala adeguata;
- g) relazione illustrativa.

[8] Per fognature interne gli elaborati sono:

- a) planimetria in scala 1:1000 o 1:2000, riportante:
 - aa) orientamento;
 - bb) manufatto di progetto ed edificio di riferimento;
 - cc) edifici esistenti;
 - dd) strade e piazze con topomastica;

- ee) delimitazione del lotto di fabbrica e della proprieta';
- b) pianta in scala 1:100 del piano terreno e dell'eventuale scantinato dell'edificio riportante:
 - aa) destinazione dei vani;
 - bb) posizione e dimensione degli scarichi verticali interni ed esterni;
 - cc) tracce, diametri, pendenze, quote, bocche e pozzetti di ispezione, caditoie, altri eventuali manufatti e particolari fino all'attacco alla fognatura stradale, alla fossa biologica o ad eventuali altri sistemi di smaltimento delle acque e dei liquami;
- c) pianta quotata in scala 1:100 del piano tipo riportante:
 - aa) destinazione dei vani;
 - bb) posizione e dimensione degli scarichi verticali interni ed esterni.

[9] Per impianti tecnologici fissi gli elaborati sono:

- a) planimetria e profili in scala adeguata degli impianti;
- b) piante, prospetti e sezioni in scala adeguata dei manufatti;
- c) relazione illustrativa.

[10] Per trasformazioni dell'ambiente agrario implicanti movimenti di terra gli elaborati sono:

- a) planimetria catastale;
- b) rappresentazione planialtimetrica in scala non inferiore a 1:1000 dello stato di fatto con evidenziate costruzioni, canali, infrastrutture, scavi e altro;
- c) progetto di trasformazione completo di planimetria e sezioni in scala non inferiore a 1:1000;
- d) relazione illustrativa con evidenziati i provvedimenti previsti per assicurare la stabilita' idrogeologica, la ruscellazione, la copertura vegetale ed in genere il rispetto dell'ambiente.

[11] Gli scavi e demolizioni parziali sono campiti in colore giallo; i riporti e ricostruzioni parziali sono campiti in colore rosso.

[12] Per opere di particolare importanza le domande sono corredate da un rapporto sull'impatto ambientale.

Art 11. Ufficio tecnico comunale.

[1] L'Utc redige per ogni domanda di Con o Aut o per ogni De una breve relazione sulla conformita' dei progetti al Prg, Red, leggi e regolamenti in materia.

[2] L'Utc tiene e aggiorna costantemente un documento indicante le aree costituite in pertinenza urbanistica ai sensi della Lr 39/1973, Art 7 e 12, e gli edifici o manufatti assentiti. Il documento e' posto a libera consultazione del pubblico.

Art 12. Determinazioni del Sindaco sulle domande.

[1] Le determinazioni del Sindaco sulle domande di Con o Aut sono assunte previo parere vincolante del Ripe e sentita la Ce.

[2] In caso di determinazione favorevole possono essere inserite nella Con o Aut speciali prescrizioni e modalita' esecutive, in particolare per assicurare l'allineamento rispetto all'edificazione circostante o a previsioni viarie, o comunque per adeguare l'opera al Prg, al Red o alle leggi e regolamenti in materia.

[3] L'eventuale diniego di Con o Aut e' motivato.

[4] Le determinazioni sulle istanze sono notificate ai presentatori non oltre il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento.

[5] A seguito dell'esame istruttorio o della Ce il Sindaco ha facolta' di richiedere documenti mancanti o necessari alla comprensione del progetto. In tal caso il termine di cui al Co 4 decorre dalla data di presentazione dei documenti aggiuntivi.

[6] Scaduto il termine di 60 giorni di cui alla Ln 1150/1942, Art 31, Co 6, come sostituito con Ln 765/1967, Art 10, fatti salvi i casi di cui alla Ln 94/1982, Art 7, Co 3 e Art 8, Co 1, senza che il Sindaco abbia notificato le proprie determinazioni sulla richiesta di Con o Aut l'interessato puo' presentare alla Regione istanza di intervento sostitutivo ai sensi della Lr 47/1985, Art 7, Co 2 e 3.

Art 13. Archiviazione delle pratiche.

[1] Ove il presentatore di istanza di Con o Aut non trasmetta al Comune i documenti mancanti o comunque richiesti, ovvero al ritiro dell'atto entro il termine stabilito dal Sindaco la pratica puo' essere archiviata senza alcuna comunicazione; in questo caso per il rilascio della Con o Aut e' necessaria una nuova domanda.

Art 14. Contenuto dell'atto di concessione.

[1] L'atto di Con od Aut indica l'oggetto, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e la motivazione per cui l'opera eventualmente fruisce dell'esenzione dal contributo di cui alla Ln 10/1977.

[2] L'atto contiene inoltre l'indicazione della pertinenza urbanistica dell'opera nonche', nei casi di cui alla Lr 39/1973, Art 15, l'attestazione della ricorrenza delle condizioni ivi previste.

[3] Il testo della Con od Aut oltre alle Aut o nullaosta preventivi prescritti menziona il parere obbligatorio e vincolante del Ripe e quello obbligatorio non vincolante della Ce.

[4] La Con od Aut e' irrevocabile sia per motivi di merito sia per scopi sanzionatori.

[5] Il rilascio della Con e' subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria essenziali o alla previsione di esecuzione da parte del Comune nel successivo triennio ovvero all'impegno del concessionario di precedere alla loro esecuzione contemporaneamente alle opere oggetto della Con.

Art 15. Notizia al pubblico e ricorsi.

[1] Dell'avvenuto rilascio della Con od Aut e' data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo pretorio, con la specificazione del titolare e della localita' nella quale e' previsto l'intervento.

[2] L'affissione non fa decorrere i termini dell'impugnativa.

[3] Chiunque previa istanza al Sindaco puo' prendere visione presso il Comune della Con od Aut e dei relativi atti di progetto e ricorrere entro i termini di legge contro il suo rilascio in quanto contrastante con il Prg, Red o leggi e regolamenti in materia.

Art 16. Deposito in cantiere della concessione.

[1] La Con od Aut ed i disegni allegati sono conservati in cantiere fino a che la costruzione non sia dichiarata abitabile o agibile.

Capo III - COMMISSIONE EDILIZIA.**Art 17. Composizione della Commissione edilizia.**

Testo sostituito da Variante n. 4 al Regolamento approvata con delibera C.C. 05.08.2005 n. 86

~~[1] Nelle attribuzioni demandate dalla legge il Sindaco e' assistito dalla Ce.~~

~~[2] La Ce e' composta da:~~

~~a) il Sindaco, o un suo delegato, che la presiede;~~

~~b) cinque membri nominati dal Ce fra esperti in urbanistica, edilizia ed ambiente e tutela del paesaggio;~~

~~e) il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o un suo delegato.~~

~~[3] Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del Comune designato dal Sindaco.~~

~~[4] I commissari durano in carica per il tempo della legislatura nella quale sono nominati.~~

1. La Commissione edilizia è composta da:

- a) sei membri nominati dalla Giunta comunale fra esperti in urbanistica, edilizia ed ambiente e tutela del paesaggio;
- b) il comandante provinciale dei vigili del Fuoco o un suo delegato.

2. La Commissione provvede nella sua prima seduta, a maggioranza di voti favorevoli dei presenti, a nominare il Presidente e il Vice Presidente.

La seduta di prima convocazione è convocata e presieduta dal Segretario Comunale sino alla nomina degli organi predetti.

3. Alle sedute della Commissione possono presenziare, senza diritto di voto e con funzioni illustrative e consultive, il responsabile del servizio e/o il segretario comunale. Le funzioni di segretario della Commissione edilizia sono esercitate da un istruttore tecnico dell'Ufficio competente. I componenti della Commissione edilizia durano in carica per il tempo della legislatura nella quale sono stati nominati.

4. Il Sindaco e l'Assessore competente per materia possono assistere alle sedute della Commissione, senza essere presenti al momento della votazione. La presenza trova motivazione in ragioni d'illustrazione che ne evidenziano l'interesse pubblico.

Art 18. Obbligo di denuncia di interesse.

[1] I commissari denunciano preventivamente eventuali interessi propri o del coniuge o di parenti ed affini di primo grado al progetto in esame, astenendosi dalla discussione e dalla votazione, pena la decadenza della carica. Di ciò si prende nota in verbale.

Art 19. Decadenza dall'incarico di commissario.

[1] Decadono dall'incarico di commissario i membri elettivi che senza giustificato motivo restino assenti per più di tre sedute consecutive della Ce.

[2] I membri in sostituzione dei decaduti o di dimissionari sono nominati dal Cc e durano in carica per il tempo sottratto ai membri sostituiti.

Art 20. Funzione della Commissione edilizia.

[1] La Ce ha funzione consultiva. Essa dà parere sulle istanze per opere soggette a Con e se richiesta dal Sindaco per opere soggette ad Aut.

[2] La Ce ha facoltà di richiedere le indicazioni ed i chiarimenti che ritiene necessari sulle opere progettate, di effettuare accertamenti sul posto, di sentire i progettisti e di proporre speciali prescrizioni o modalità esecutive, in particolare per assicurare l'allineamento rispetto all'edificazione circostante o a previsioni viarie, o comunque per adeguare l'opera al Prg, al Red o alle leggi e regolamenti in materia.

Comma aggiunto con Variante n. 2 al Regolamento Edilizio Delibera CC 25.09.1996 n. 66.

[3] La Commissione Edilizia può inoltre esprimere pareri riguardo alla tipologia degli edifici e degli interventi, alla compatibilità con l'ambiente in cui sono inseriti, alla viabilità, al fine di armonizzare le previsioni di piano all'esistente e alle costruzioni future.

Art 21. Riunioni della Commissione edilizia.

[1] La Ce si riunisce ordinariamente una volta al mese in giorno fisso e in via straordinaria quando il Sindaco lo ritiene opportuno.

[2] Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.

[3] Le decisioni sono prese a maggioranza degli intervenuti, prevalendo in caso di parità di voti il voto del Presidente.

[4] Dei lavori della Ce si tiene nota in verbale.

Art 22. Giudizio della Commissione edilizia.

[1] La Ce esprime giudizio:

- a) dal punto di vista urbanistico, circa la conformità delle opere al Prg o Pa;

- b) dal punto di vista edilizio, circa la conformita' delle opere al Red;
- c) dal punto di vista dell'igiene e della sicurezza, circa la capacita' delle opere di soddisfarne i requisiti.

Lettera aggiunta con Variante n. 2 al Regolamento Edilizio Delibera CC 25.09.1996 n. 66.

- d) Dal punto di vista urbanistico – architettonico sulla compatibilità ambientale e culturale con il contesto in cui si inserisce, di quanto esaminato;

Comma sostituito con Variante n. 2 al Regolamento Edilizio Delibera CC 25.09.1996 n. 66.

~~[2] Ove il progetto sia sottoposto a speciale procedura per gli aspetti di cui alla Le c), la Ce si limitera' all'esame indicato alle Le a) e b).~~

[2] Ove il progetto sia sottoposto a speciale procedura per gli aspetti di cui alla Le c), la Ce si limitera' all'esame indicato alle Le a), b) e d).

Capo IV - ESECUZIONE DELLE OPERE E ABITABILITA' DEGLI EDIFICI.

Art 23. Obblighi del concessionario.

[1] Prima dell'inizio dei lavori il concessionario trasmette al Sindaco:

- a) comunicazione della data prevista;
- b) dati anagrafici, indirizzo e numero di codice fiscale del direttore dei lavori e del costruttore;
- c) richiesta di sopralluogo da parte dell'Utc per il controllo degli allineamenti;
- d) prova di avvenuta presentazione della denuncia delle opere in cemento armato, di cui all'Art 40, Co 2, eventualmente assorbita nella comunicazione - denuncia di cui all'Art 42, Co 5;
- e) comunicazione - denuncia dei lavori, di cui all'Art 42, Co 5, eventualmente assorbente la denuncia delle opere di cui all'Art 40, Co 2;
- f) progetto dell'impianto elettrico, di cui all'Art 115, Co 2;
- g) relazione per scarichi da insediamenti produttivi, di cui all'Art 127.
- h) documentazione sulle caratteristiche di isolamento termico, di cui all'Art 131, Co 1;
- i) progetto dell'impianto termico, di cui all'Art 136, Co 2, anche dopo iniziato l'edificio, prima dell'installazione;

[2] Il concessionario colloca presso il cantiere un cartello visibile da spazi pubblici con indicazione dell'opera, estremi della Con o Aut e nominativo di titolare, direttore dei lavori e costruttore.

[3] Dell'ultimazione dei lavori al rustico e' data dal concessionario immediata comunicazione al Sindaco.

[4] Entro 30 gg. dall'ultimazione dell'impianto elettrico il direttore dei lavori o in mancanza il committente deposita presso l'Utc la relazione di conformita', di cui all'Art 115, Co 5.

[5] Entro 60 gg. dall'ultimazione delle strutture in cemento armato il direttore dei lavori deposita presso la Dp LLpp la relazione sull'adempimento degli obblighi, di cui all'Art 40, Co 5.

Art 24. Verifica degli allineamenti.

[1] Il Sindaco accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Art. 23, Co 1, e procede attraverso l'Utc alla verifica degli allineamenti e punti di livello.

[2] Le operazioni sono effettuate alla presenza del richiedente o di un suo incaricato, del direttore dei lavori e del costruttore, che e' tenuto a fornire il personale ed i mezzi necessari.

[3] Delle operazioni si redige apposito verbale in doppio esemplare, firmato dalle parti intervenute.

[4] Fino a che non sia compiuta la verifica e' vietato di iniziare i lavori.

Art 25. Domanda di abitabilità o agibilità.

[1] Gli edifici od impianti destinati alla permanenza di persone sono abitabili od agibili a seguito di permesso del Sindaco, su domanda del concessionario, che allega alla stessa:

- a) copia del certificato del collaudo di cui all'Art 40, Co 6, con attestazione di avvenuto deposito alla Dp LLpp;
- b) certificato di potabilità dell'acqua di cui all'Art 106, Co 3, qualora l'approvvigionamento idrico avvenga a mezzo di pozzo; nel caso di approvvigionamento a mezzo di acquedotto e' sufficiente un'attestazione del concessionario;
- c) dichiarazione congiunta sull'isolamento termico di cui all'Art 134, ove richiesto;
- d) dichiarazione dell'Utc di perfetta esecuzione delle opere di urbanizzazione eventualmente poste a scomputo di oneri di Con;
- e) certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Cp VVff, ove richiesto;
- f) prova di avvenuta presentazione ai ministeri dell'ambiente e della sanita' ed al Prefetto della notifica o dichiarazione di cui all'Art 171, Co 2, per rischi di incidenti rilevanti, ove richiesta;
- g) ricevuta di versamento per concessione comunale;
- h) prova di avvenuto versamento dei contributi di cui alla Ln 10/1977, ove richiesti.
- i) copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione delle opere al Catasto.

Art 26. Determinazioni e facoltà del Sindaco.

[1] Le determinazioni del Sindaco sulle domande di abitabilità o agibilità sono subordinate alla verifica dell'osservanza delle condizioni igieniche.

[2] Per il rilascio del permesso di abitabilità o agibilità per edifici dotati di impianto di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a 500.000 Kcal/h ovvero a 580.000 W il Comune inoltre accerta la conformità dei lavori al progetto ed alle disposizioni per il contenimento dei consumi energetici per usi termici.

[3] Il rilascio o il diniego del permesso di abitabilità o agibilità e' notificato a cura del Sindaco al concessionario. Contro il provvedimento e' ammesso ricorso gerarchico nel termine di 30 giorni.

[4] Il Sindaco ha facoltà di ordinare lo sgombero di qualsiasi edificio per mancanza dei necessari requisiti igienici.

Art 27. Vigilanza del Sindaco sulle costruzioni.

[1] Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni eseguite nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza al Pgr, al Red, alle leggi ed alle modalità esecutive determinate con la Con od Aut.

[2] Il Segretario comunale redige e pubblica mensilmente mediante affissione all'albo comunale l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere e lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione; l'elenco e' trasmesso all'Autorità giudiziaria, al Presidente della giunta regionale e, tramite la Prefettura, al Ministro dei lavori pubblici.

Art 28. Sanatoria e Sanzioni.

[1] Per opere eseguite in assenza di Con od Aut non contrastanti ne' con il Prg ne' con il Red e' ammessa la sanatoria ai sensi della Ln 47/1985, Art 13.

[2] Nel caso la sanatoria non sia possibile o non venga tempestivamente richiesta il Sindaco promuove il procedimento per l'applicazione delle sanzioni di cui alla Ln 47/1985, capo I.

Capo V - LOTTIZZAZIONE DI TERRENI.

Art 29. Procedura per la lottizzazione.

[1] La suddivisione di terreno in unita' fabbricabili richiedenti apposite e non irrilevanti opere di urbanizzazione costituisce lottizzazione ed e' soggetta ad Aut del Sindaco, rilasciata a seguito di domanda con allegato Pl, e della seguente procedura:

- a) istruttoria e relazione dell'Utc;
- b) esame della Ce;
- c) approvazione di Cc del Pl;
- d) approvazione di Cc dello schema di convenzione di cui all'Art 33;
- e) stipula e trascrizione della convenzione;
- f) rilascio dell'Aut.

[2] Mediante l'approvazione di cui alla Le c) il Comune puo' introdurre le modifiche ritenute necessarie nell'interesse degli utenti e dell'attuazione razionale del Prg.

[3] L'approvazione di Cc della convenzione di cui alla Le d) puo' avvenire contestualmente all'approvazione di cui alla Le c).

[4] Il parere di cui alla Ln 64/1974, Art 13, relativo alla compatibilita' fra le previsioni del Pl e le condizioni geologiche del territorio e' richiesto alla Dp LLpp dal Comune antecedentemente all'approvazione di cui alla Le c).

Art 30. Ambiti di lottizzazione.

[1] Gli spazi unitari o ambiti di Pl sono indicati dal Prg. In assenza di specifiche indicazioni lo spazio unitario proprio di ogni Pl corrisponde di norma all'area necessaria a garantire all'insediamento un minimo di autosufficienza in servizi ed impianti, ovvero all'area delimitata da elementi fisici del territorio, confini di zona omogenea od altro.

Art 31. Ordine di successione delle lottizzazioni.

[1] L'eventuale rapporto di successione temporale tra i Pl intercorre esclusivamente fra ambiti attraversati da opere di urbanizzazione al servizio dei successivi e questi ultimi.

[2] In assenza di espressa disposizione contraria di Prg la lottizzazione di un ambito si considera esaurita ai fini esclusivi del rispetto dell'ordine di successione quando siano realizzate le opere di urbanizzazione direttamente influenti sulla razionalita' e funzionalita' delle successive.

[3] All'individuazione delle opere di urbanizzazione di cui al Co 2 e del termine per la loro esecuzione si procede in sede di approvazione del Pl. L'individuazione viene confermata nella convenzione.

[4] Il termine di esecuzione delle opere di urbanizzazione di norma non supera gli otto anni.

Art 32. Contenuto dei piani di lottizzazione.

[1] I Pl prevedono:

- a) l'allacciamento della zona ai servizi pubblici;
- b) la suddivisione in lotti del terreno edificabile;
- c) le opere di urbanizzazione richieste dal Prg, salvo quanto previsto all'Art 33, Co 2;
- d) eventuali norme particolari nell'osservanza del Prg.

Art 33. Contenuto della convenzione.

[1] La convenzione per l'attuazione dei Pl, trascritta a cura e spese dei proprietari, prevede:

- a) la cessione gratuita al Comune delle aree per opere di urbanizzazione primaria di cui alla Ln 847/1964, Art 4, nonche' per opere di urbanizzazione secondaria eventualmente richieste dal Prg;
- b) l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, ed eventualmente delle opere di urbanizzazione secondaria a scomputo del relativo contributo altrimenti gravante sulle Con;
- c) i termini di cessione delle aree di cui alla Le a) e ultimazione delle opere di cui alla Le b);

d) il deposito mediante fidejussione bancaria di una cauzione minima pari al 25 pc del costo delle opere di cui alla Le b) a garanzia di adempimento degli obblighi;

e) eventualmente la decadenza dell'Aut alla lottizzazione per inadempimento degli obblighi.

[2] In ogni caso il Comune puo' ottenere che in luogo della cessione delle aree ed esecuzione delle opere di verde di dimensione insufficiente i lottizzanti versino una somma pari a quella che si sarebbe resa necessaria alla loro acquisizione e relativi lavori.

Art 34. Realizzazione delle opere di urbanizzazione.

[1] Le opere di urbanizzazione primaria di norma sono realizzate a cura dei lottizzanti, che a tal fine richiedono apposita Con presentandone i progetti esecutivi.

[2] In sede di rilascio della Con il Sindaco puo' prescrivere le modifiche o integrazioni ritenute necessarie nell'interesse degli utenti e dell'attuazione razionale del Prg.

[3] In particolari e giustificate circostanze i lottizzanti possono richiedere che l'opera sia eseguita per loro conto e a loro spese dal Comune. Nel caso in cui il Comune vi aderisca i lottizzanti anticipano l'intera spesa preventivata ed a collaudi effettuati provvedono all'eventuale saldo. Il rapporto e' disciplinato con contratto separato dalla convenzione.

Art 35. Elaborati allegati alla domanda.

[1] La domanda di Aut alla lottizzazione, indirizzata al Sindaco, e' corredata della seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa del piano e della conformita' al Prg;
- b) rilievo planialtimetrico del terreno in scala 1:200 o 1:500 con indicazione dei capisaldi di riferimento o di orientamento;
- c) planimetria di piano in scala 1:200 o 1:500;
- d) schema o progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria con indicazione degli allacciamenti alle reti di distribuzione;
- e) tavola numerica degli elementi urbanistici;
- f) norme tecniche con eventuali prescrizioni;
- g) estratto di Prg;
- h) estratto e certificato catastale o altro documento comprovante la disponibilita' dei terreni;
- i) eventuale disposizione planivolumetrica degli edifici;
- l) l) schema di convenzione;
- m) tavola contenente l'individuazione delle aree da cedere al Comune;
- n) relazione geologica.

Art 36. Ripartizione e localizzazione dell'edificazione.

[1] Nell'ambito dei Pl l'indice di fabbricabilita' e la superficie coperta possono essere ripartiti in modo differenziato sui singoli lotti, purché il volume edilizio e la superficie coperta totale corrispondano a quanto ammesso nell'intero ambito dal Prg.

[2] Ai sensi del Dm Ind. 375/1988, Art 35, la localizzazione di centri commerciali e di esercizi con superficie di vendita superiore a mq 400 e' stabilita con generico riferimento normativo all'ambito di Pl, senza alcuna indicazione di aree o edifici in planimetria di piano.

Art 37. Calcolo degli abitanti insediabili.

[1] In assenza di specifiche indicazioni di Prg nell'ambito dei Pl residenziali e' considerato insediabile un abitante per ogni 100 mc di volume residenziale edificabile.

[2] Sono consentiti calcoli diversi da quello di cui al Co 1 purché conseguenti a vincoli normativi.

Art 38. Lottizzazioni d'ufficio.

[1] I Pl d'ufficio sono formati secondo le norme di cui alla Ln 1150/1942, Art 28 e Lr 39/1973, Art 10 e 11.

[2] I Pl d'ufficio possono essere attuati mediante convenzionamento o mediante esproprio per fasi riferite a parti di territorio continue, purché sia garantita la realizzazione delle opere di urbanizzazione essenziali all'insediamento.

Capo VI - NORME DI SICUREZZA GENERALI.**Art 39. Stabilità e sicurezza delle costruzioni.**

[1] La progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in tutto o in parte a muratura portante costituita da elementi resistenti collegati fra di loro tramite malta sono svolte secondo le norme tecniche di cui al Dm LLpp 20 Nov 1987.

[2] Per altre tipologie edilizie non altrimenti disciplinate le norme tecniche di cui al Co 1 sono assunte come riferimento metodologico.

[3] La progettazione, esecuzione e collaudo di opere di sostegno e di fondazione sono svolte secondo le norme tecniche di cui al Dm LLpp 11 Mar 1988. Ugualmente i manufatti di materiali sciolti, gallerie e manufatti sotterranei, pendii e scavi potenzialmente pericolosi, opere su grandi aree, discariche, colmate, emungimenti da falde idriche, consolidamenti di terreno, drenaggi, filtri e ancoraggi sono progettati secondo le norme tecniche di cui al Dm 11 Mar 1988.

[4] La progettazione, costruzione e collaudo di tubazioni di acqua ad uso potabile, agricolo, industriale e ad usi multipli ovvero di fognatura sono svolte secondo le norme tecniche di cui al Dm LLpp 12 Dic 1985.

Art 40. Opere in cemento armato.

[1] La progettazione, esecuzione e collaudo delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e delle opere a struttura metallica sono svolte secondo le norme di cui alla Ln 1086/1971 e Dm LLpp 27 Lug 1985.

[2] Prima dell'inizio dei lavori il costruttore deposita presso la Dp LLpp denuncia delle opere, completa della documentazione di cui alla Ln 1086/1971, Art 4, e redatta in due copie, una delle quali viene restituita con attestazione. Sono escluse dall'obbligo di denuncia le membrature singole e gli elementi costruttivi in cemento armato assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera. La denuncia può essere assorbita nella comunicazione - denuncia di cui all'Art 42, Co 5. Eventuali varianti alle opere in oggetto sono ugualmente denunciate prima dell'esecuzione.

[3] Per tutto il periodo delle opere i documenti di cui al Co 2 sono conservati in cantiere, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori; in cantiere è conservato di norma anche un giornale dei lavori periodicamente vistato dal direttore.

[4] Le opere di cui al Co 1 sono sottoposte a collaudo statico da parte di un ingegnere o architetto iscritto all'Albo da almeno dieci anni che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

[5] Entro 60 gg. dall'ultimazione delle strutture il direttore dei lavori deposita presso la Dp LLpp una relazione in duplice copia sull'adempimento degli obblighi di cui al Co 2. Entro lo stesso termine il concessionario nomina il collaudatore e ne dà comunicazione alla Dp LLpp, precisando il termine di tempo fissato per le operazioni di collaudo.

[6] Entro il termine fissato il collaudatore redige e trasmette alla Dp LLpp il certificato di collaudo, redatto di due copie, una delle quali viene restituita con attestazione per il concessionario.

[7] Il Sindaco esercita vigilanza sugli adempimenti previsti al presente capo attraverso funzionari e agenti comunali. In particolare accerta:

- a) che in cantiere siano conservati i documenti di cui al Co 2;
- b) che la costruzione risponda al progetto depositato.

Art 41. Costruzioni prefabbricate.

[1] La progettazione, esecuzione, collaudo ed uso delle costruzioni prefabbricate in conglomerato cementizio, semplice od armato, normale o precompresso, sono svolte secondo le norme tecniche di cui al Dm LLpp 3 Dic 1987.

Art 42. Prevenzione danni da movimenti sismici.

[1] Al fine della prevenzione di danni da movimenti sismici le costruzioni sono realizzate secondo le norme tecniche di cui al Dm LLpp 24 Gen 1986. In particolare ai fini delle altezze e distanze tra edifici e' osservato il titolo C. Edifici.

[2] Il grado di sismicita' da assumere per la individuazione delle azioni sismiche e di quanto altro specificato nelle norme tecniche e' $S = 9$.

[3] Gli edifici sono progettati e costruiti in modo da resistere alle azioni sismiche di cui alla Ln 64/1974, Art 9.

[4] Le strutture e le fondazioni sono verificate secondo le norme di alla Ln 64/1974, Art 10 e 11.

[5] I lavori di costruzione, riparazione strutturale, sopraelevazione e relative varianti sono denunciati alla Dp LLpp ed al Sindaco. La comunicazione - denuncia e' corredata da due esemplari del progetto strutturale e dall'asseverazione del progettista in ordine all'osservanza delle norme e prescrizioni attuative della Ln 64/1974. La ricezione da parte della Dp LLpp della comunicazione - denuncia e la restituzione entro dieci giorni di un esemplare del progetto munito di attestazione autorizzano l'inizio dei lavori strutturali. La comunicazione - denuncia puo' assorbire la denuncia di cui all'Art 40, Co 2.

[6] L'edificazione delle aree classificate Z4 e Z5 e' subordinata all'esecuzione di indagini geologico - tecniche puntuali volte ad accertare la natura, consistenza e stabilita' dei terreni secondo la Cm LLpp 3797/1976.

[7] L'edificazione e' vietata nelle aree classificate Z6, nelle aree franose, liquefacibili, esondabili, soggette a caduta di massi o ad altri dissesti, lungo le linee di disturbo tettonico od in situazioni particolari quali terrazzi, dorsali, incisioni e simili.

Art 43. Modalita' di esecuzione delle opere.

[1] Le opere disciplinate dal Red sono eseguite conformemente al progetto approvato e con le migliori regole d'arte ed accorgimenti perche' riesca solida, igienica, decorosa ed adatta alla destinazione.

[2] Sono inoltre adottate le norme antinfortunistiche e le cautele di legge affinche' siano evitati pericoli a persone e cose ed attenuati eventuali disagi a terzi. In particolare i lavori provocanti rumore sono eseguiti fuori agli orari normalmente destinati al riposo della popolazione.

Art 44. Opere sul confine di aree pubbliche.

[1] Per l'esecuzione di opere sul confine di spazi pubblici o aperti al pubblico il costruttore chiude il luogo mediante assiti, di aspetto decoroso, alti almeno mt 2,50, tinteggiati gli angoli a strisce biancorosse per tutta l'altezza ed illuminati con lampade rosse dal tramonto all'alba. Le porte vanno aperte verso l'interno e tenute chiuse durante la sospensione del lavoro.

[2] Gli assiti non sono necessari per opere di lieve entita' da eseguirsi ai piani superiori; in tal caso sono collocati segnali per avviso ai passanti.

Art 45. Occupazione di aree pubbliche.

[1] La collocazione di assiti su suolo pubblico e' subordinata ad Aut del Sindaco a seguito di domanda indicante localita', estensione e durata presumibile dell'occupazione; scaduto il termine di durata e' necessaria nuova domanda ed Aut.

[2] Ricevuta la domanda il Sindaco:

a) accerta attraverso l'Utc lo stato di consistenza dell'area di prevista occupazione;

b) determina le prescrizioni per l'agevole accesso ad eventuali servizi pubblici compresi nel recinto;

c) determina una somma che il richiedente deposita in anticipo per garanzia dei ripristini.

[3] Il Sindaco puo' negare l'Aut alla collocazione di assiti in quanto ingombranti il traffico pubblico e prescrivere l'adozione di ponti a sbalzo.

Art 46. Interruzione dei lavori.

[1] Nel caso di interruzione dei lavori, trascorsi due mesi e salvo che questa dipenda da dimostrate cause di forza maggiore il Sindaco puo' far cessare l'occupazione del suolo pubblico.

[2] Il proprietario fa eseguire le opere necessarie a garantire la solidita' delle parti costruite. In caso di inadempienza e' provveduto d'ufficio a termini del Tulcp, Art 55, e della legge sui LLpp 2248/1865, Art 76.

Art 47. Riconsegna di aree pubbliche occupate.

[1] Compiuti i lavori il concessionario riconsegna l'area pubblica occupata sgombra e ripristinata a regola d'arte.

[2] Agli oneri conseguenti ad eventuali danni o ad ulteriori necessari lavori e' provveduto con la somma depositata, salvo maggiori spese da addebitarsi comunque al concessionario.

[3] La somma depositata e' svincolata a seguito dell'accertamento da parte dell'Utc dell'avvenuto ripristino.

Art 48. Trasporto di materiali.

[1] I materiali provenienti da demolizioni e scavi sono trasportati in discariche autorizzate. I materiali eventualmente dispersi lungo il percorso sono immediatamente raccolti dal trasportatore.

Capo VII - NORME DI SICUREZZA PARTICOLARI.

Art 49. Richiamo alla disciplina statale.

[1] L'esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee in muratura, cemento armato, metallo, legno ed altri materiali e' svolta secondo le norme di prevenzione degli infortuni di cui al Dpr 164/1956 e, per gli argomenti non espressamente disciplinati, di cui al Dpr 547/1955. In ogni caso sono applicate le disposizioni di cui alla Cm Lav. 149/1985.

[2] Le norme in oggetto non si applicano all'esercizio delle cave, ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni ed ai lavori in sotterraneo e nei cassoni ad aria compressa.

Art 50. Transito nei cantieri.

[1] Durante i lavori e' assicurata nei cantieri la sicurezza del transito di persone e veicoli.

[2] Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento hanno carreggiata solida, pendenza adeguata ai mezzi e larghezza tale da consentire un franco di almeno cm 70 oltre la sagoma di ingombro del veicolo.

[3] Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, sono realizzate piazzole o nicchie di rifugio a intervalli non superiori a mt 20 lungo il lato opposto.

[4] I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri sono provvisti di parapetto.

[5] Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile sono sostenute con tavole e paletti.

[6] Lungo le vie d'accesso e presso i punti pericolosi non proteggibili sono apposte segnalazioni e adottate disposizioni per evitarsi la caduta di mezzi e materiali dal terreno a monte dei posti di lavoro.

[7] Il transito sotto i ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili e' impedito con barriere o protetto con altre misure adeguate.

Art 51. Fosse della calce.

[1] Le fosse della calce sono allestite in zona appartata dal cantiere e munite su tutti i lati di parapetto con arresto al piede.

[2] Eventuali passerelle sono costruite solide e ugualmente munite di parapetto con arresto al piede.

Art 52. Idoneita' delle opere provvisionali.

[1] Le opere provvisionali sono allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate allo scopo e conservate in efficienza per l'intera durata dei lavori.

[2] In caso di cattivo allestimento il Sindaco ha facolta' di ordinare l'immediato sgombero dell'area e la rimozione delle opere.

Art 53. Scale a mano.

[1] Le scale a mano hanno le caratteristiche di resistenza di cui al Dpr 547/1955, assenza di riparazioni provvisorie e sporgenza di almeno un metro oltre il piano di accesso; le scale a mano sono comunque vincolate a strutture resistenti.

[2] Le scale a mano usate per l'accesso ai piani dei ponteggi e delle impalcature non possono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra.

[3] Le scale di collegamento di due ponti se sistemate verso la parte esterna sono provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.

Art 54. Protezione dei posti di lavoro.

[1] I luoghi destinati all'impasto di calcestruzzi o malte o ad altre operazioni a carattere continuativo nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento o sollevamento dei materiali sono protetti dalla caduta di materiali con un solido impalcato ad altezza non maggiore di 3 metri da terra.

[2] Il posto di carico e di manovra degli argani a terra va delimitato con barriere di impedimento della permanenza e transito di persone sotto i carichi.

Art 55. Lavori in prossimita' di linee elettriche.

[1] Non possono essere eseguiti lavori in prossimita' di linee elettriche aeree a distanza minore di 5 metri dalle opere o dai ponteggi a meno che, previa segnalazione all'Enel, non si provveda da parte del direttore dei lavori per una protezione adeguata ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori.

Art 56. Splateamento e sbancamento.

[1] Nei lavori di splateamento o sbancamento senza l'impiego di escavatori meccanici le pareti delle fronti di attacco sono tenute con inclinazione o tracciato tali da impedire franamenti.

[2] Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di mt 1,50 e' vietato il sistema di escavo manuale per scalzamento alla base e franamento della parete.

[3] Quando per la particolare natura del terreno o per causa di pioggia, di infiltrazione, di gelo e disgelo o per altri motivi siano da temere frane o scoscendimenti e' provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.

Art 57. Scavi.

[1] Nello scavo di pozzi e trincee profondi oltre mt 1,50 e nello scavo di cunicoli e' provveduto progressivamente con lo scavo all'applicazione di armature di sostegno.

[2] Negli scavi in prossimita' di edifici o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite sono adottate idonee armature e precauzioni.

Art 58. Depositi di materiali in prossimita' degli scavi.

[1] E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio di scavi; qualora i depositi siano necessari per la conduzione dei lavori e' provveduto al puntellamento.

Art 59. Ponteggi ed opere provvisionali.

[1] I lavori ad altezza superiore a mt 2,00 sono eseguiti con l'ausilio di impalcature, ponteggi od opere provvisionali, o comunque con l'adozione di precauzioni per l'eliminazione del pericolo di caduta di persone o cose.

Art 60. Deposito di materiali sulle impalcature.

[1] Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere e' vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari al lavoro.

Art 61. Disposizione degli elementi delle impalcature.

[1] I montanti, i correnti, i traversi ed i relativi collegamenti delle impalcature sono disposti con le modalita' particolari stabilite per i singoli elementi.

[2] Le tavole costituenti il piano di calpestio sono disposte senza parti a sbalzo e poggiate sempre su quattro traversi, assicurate contro gli spostamenti e bene accostate tra loro ed all'opera in costruzione.

[3] Le tavole esterne sono poste a contatto dei montanti.

Art 62. Necessita' di parapetti.

[1] Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie poste ad altezza maggiore di mt 2,00 sono provviste su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costituito da uno o piu' correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore e' posto a non meno di mt 1,00 dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 cm messa di costa ed aderente al tavolato.

[2] Correnti e tavola fermapiede sono applicati dalla parte interna dei montanti.

Art 63. Ponti a sbalzo.

[1] Nei casi in cui particolari esigenze non permettano l'impiego di ponti normali sono consentiti ponti a sbalzo rispondenti a rigorosi criteri di solidita' e stabilita'.

Art 64. Sottoponti.

[1] Gli impalcati e ponti di servizio sono dotati di un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a mt 2,50.

[2] La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e per lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a 5 giorni.

Art 65. Impalcature per opere in conglomerato.

[1] Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, qualora non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima dell'erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali e' sistemato in corrispondenza del piano raggiunto un ponte di sicurezza a sbalzo avente larghezza utile di almeno mt 1,20.

[2] Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta e della trave perimetrale non devono sporgere dal filo del fabbricato piu' di 40 cm per l'affrancamento della sponda esterna del cassero.

[3] Come sottoponte puo' essere utilizzato l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.

[4] In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento e' sistemato all'altezza del solaio di copertura del piano terreno un impalcato di sicurezza a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione puo' essere sostituita da una chiusura continua di graticci sul ponte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con lo sbarramento dell'area sottostante.

Art 66. Andatoie e passerelle.

[1] Le andatoie hanno larghezza non minore di mt 0,60 se destinate soltanto al passaggio di persone, e non minore di mt 1,20 se destinate al trasporto di materiali. La pendenza non puo' essere maggiore del 50 pc. Sulle tavole sono fissati listelli trasversali a distanza non maggiore di 30 centimetri.

[2] Le andatoie e le passerelle sono munite verso il vuoto di parapetti e tavole fermapiede.

Art 67. Strutture speciali.

[1] Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda o di opere sporgenti dai muri sono adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie di sostegno fino a che la stabilita' dell'opera sia completamente assicurata.

Art 68. Difesa delle aperture.

[1] Le aperture nei solai o nelle piattaforme di lavoro sono circondate da parapetto e tavola fermapiede, anche mobili per eventuale passaggio, oppure coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

[2] Le aperture dei muri prospicienti il vuoto o vani di profondita' superiore a mt 0,50 sono munite di normale parapetto e tavola fermapiede oppure sbarrate.

Art 69. Scale in muratura.

[1] Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione fino alla posa in opera delle ringhiere sono applicati parapetti con tavola fermapiede, fissati rigidamente a strutture resistenti.

[2] Il vano scala e' coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali.

[3] Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, quando non siano sbarrate, sono fissati tavolati della larghezza minima di cm 60 e con listelli trasversali ogni cm 40.

Art 70. Protezione dei conglomerati cementizi.

[1] I conglomerati cementizi sono protetti durante la stagionatura da urti e vibrazioni, dal rapido prosciugamento delle superfici e da temperature eccessivamente basse o alte. Negli impasti e' da evitarsi l'impiego di sostanze corrosive del ferro d'armatura.

Art 71. Demolizioni.

[1] I lavori di demolizione sono condotti con cautela ed ordine dall'alto verso il basso, in maniera da non pregiudicare la stabilita' delle strutture importanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti, e ricorrendo ove occorra al preventivo puntellamento.

[2] Oltre mt 5,00 di altezza la demolizione dei muri e' condotta con l'ausilio di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.

[3] Nella zona sottostante la demolizione e' vietata la sosta ed il transito, mediante segnalazione o sbarramento.

[4] La demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno inferiore a mt 5,00 puo' essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o spinta. In tal caso la trazione o la spinta sono esercitate, in modo graduale, soltanto su elementi di struttura isolati dal resto del fabbricato. La trazione e' eseguita da distanza non minore di una volta e mezza l'altezza della struttura in abbattimento.

[5] L'eventuale scalzamento dell'opera puo' aver luogo solo previo puntellamento. La rimozione dei puntelli e' eseguita a distanza a mezzo di funi.

[6] Va evitato in ogni caso che per la caduta di strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici od opere adiacenti.

[7] La demolizione di opere e' preceduta dallo svuotamento di eventuali pozzi, vasche, cisterne e simili.

Art 72. Convogliamento del materiale di demolizione.

[1] Il materiale di demolizione e' trasportato o convogliato a terra in appositi canali con estremo inferiore ad altezza non maggiore di 2,00 mt dal livello del piano di raccolta.

[2] Ove sia costituito da elementi pesanti o ingombranti il materiale di demolizione e' calato a terra con mezzi idonei.

[3] Durante i lavori di demolizione il sollevamento di polvere e' ridotto con irrorazione delle murature e dei materiali di risulta.

Art 73. Accumuli di materiale vietati.

[1] E' vietato l'accumulo di materiali pesanti provenienti da demolizioni nei piani superiori di edifici.

[2] E' vietato inoltre in qualsiasi luogo l'accumulo di materiale suscettibile di incendio.

Capo VIII - REQUISITI DEGLI EDIFICI IN GENERE.**Art 74. Isolamento dei vani.**

[1] Le strutture fuori terra dei fabbricati sono isolate dalle fondazioni mediante interposizione di uno strato di materiale impermeabile.

[2] Nelle nuove costruzioni il piano di calpestio dei vani destinati alla permanenza di persone e' posto ad un livello di almeno 15 cm superiore alla quota del terreno, da sistemarsi e impermeabilizzarsi esternamente ai muri perimetrali per una larghezza non minore di 80 cm; fuori dei casi di cui al Co 3 sotto il solaio e' realizzata un'intercapedine d'aria o vespaio aerato di altezza non minore di cm 20.

[3] Sotto il livello di cui al Co 2 possono essere ricavati vani accessori o adibiti ad altro uso, diverso da abitazione, purché adeguatamente isolati ed aerati.

Art 75. Altezza minima dei vani.

[1] L'altezza interna utile minima dei vani adibiti ad abitazione, ad uffici pubblici e privati e ad alberghi e' di mt 2,50.

[2] L'altezza minima dei vani accessori, quali corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti e simili e' di mt 2,40.

[3] Nel caso di altezze non uniformi le stesse possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiori a mt 2,00 nei vani abitabili e a mt 1,70 nei vani accessori o nei vani abitabili aventi superficie superiore alla minima consentita, limitatamente alla superficie eccedente e purché l'altezza media dei vani non sia inferiore ai limiti stabiliti ai Co 1 e 2.

[4] Compensandosi le altezze il volume del vano abitabile non può essere inferiore a quello determinato dalla superficie minima dello stesso moltiplicata per l'altezza di cui ai Co 1 e 2.

[5] Per gli interventi su edifici compresi in zona A per i quali gli strumenti urbanistici o altre norme prevedano opere di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione e' consentito il mantenimento delle altezze utili interne preesistenti, purché le stesse non siano inferiori ai seguenti limiti:

- a) nei vani di cui al Co 1: mt 2,20 e, ai fini della compensazione, mt 2,00;
- b) nei vani di cui al Co 2: mt 2,00 e, ai fini della compensazione, mt 1,70.

[6] I limiti di cui al Co 5 si applicano anche in caso di ricostruzione di edifici distrutti o demoliti per eventi sismici compresi in zona A per i quali gli strumenti urbanistici prevedano il ripristino di determinate caratteristiche edilizie, tipologiche ed architettoniche.

Art 76. Superfici finestrate.

[1] Per i vani destinati alla permanenza di persone la superficie finestrata apribile minima e' pari ad 1/10 della superficie di pavimento.

[2] Per gli edifici di cui all'Art 75, Co 5 e 6, e' consentito il mantenimento delle superfici finestrate apribili preesistenti purché non inferiori a 1/15 della superficie di pavimento.

Art 77. Protezione dagli agenti atmosferici.

[1] Agli edifici e' assicurata un'adeguata difesa dagli agenti atmosferici ed un favorevole regime termico interno. Lo spessore minimo delle murature in mattoni e' commisurato a due teste. La pendenza delle coperture e' adeguata al tipo di manto.

Art 78. Protezione acustica.

[1] Negli edifici e' garantita la protezione da rumori da calpestio, da traffico, da impianti o apparecchi installati nel fabbricato e da rumori e suoni aerei provenienti da spazi contigui.

Art 79. Caratteristiche dei materiali di costruzione.

[1] Nelle opere sono utilizzati materiali rispondenti alle caratteristiche stabilite con leggi, decreti, circolari dello Stato o del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), dell'Ente nazionale di unificazione (Uni) o del Comitato elettrotecnico italiano (CeI).

[2] In edifici destinati alla permanenza continua o temporanea di persone e' da evitarsi l'impiego di materiali contenenti amianto.

Capo IX - REQUISITI DEGLI EDIFICI DI ABITAZIONE.

Art 80. Norme tecniche.

[1] Gli edifici residenziali rispettano i requisiti funzionali - dimensionali, fisico - ambientali e tecnologici di cui alle norme tecniche nazionali e regionali emanate ai sensi della Ln 457/1978, Art 42, e del Dm LLpp 18 Gen 1988.

Art 81. Superficie minima abitabile.

[1] Per le abitazioni la superficie utile abitabile minima per abitante e' di mq 14 per i primi 4 abitanti e mq 10 per ciascuno dei successivi.

[2] Per le stanze da letto la superficie minima e' di mq 8 se per una persona e mq 12 se per due persone.

[3] Ogni alloggio e' dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 12.

[4] Le stanze da letto e da soggiorno sono provviste di finestra apribile.

[5] Per alloggi monostanza la superficie minima comprensiva dei servizi e' di mq 25 se per una persona e mq 35 se per due persone.

Art 82. Dotazione minima.

[1] Ogni alloggio e' dotato di:

- a) una stanza da bagno con vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo;
- b) cucina o posto di cottura con acqua potabile;
- c) impianto di riscaldamento tale da assicurare una temperatura dell'aria interna compresa tra i 18 e 20 gradi centigradi, uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.

[2] I locali per servizi igienici non possono avere comunicazione diretta con locali di soggiorno o cucina.

[3] Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi le superfici interne delle parti opache delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente.

Art 83. Servizi igienici e scale.

[1] E' consentita l'installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente aerati ed illuminati dall'esterno a condizione che:

- a) ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata, che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a 5 volte la cubatura degli ambienti stessi;
- b) gli impianti siano collegati ad acquedotto o impianto idrico a funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria;
- c) in nessuno di detti ambienti vengano installati apparecchi a fiamma libera.

[2] E' consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni senza finestre sull'esterno a condizione che:

- a) siano garantite le condizioni di sicurezza e di igiene;
- b) le scale e i disimpegni siano dotati di ventilazione, diretta per le scale ed eventualmente indiretta per i disimpegni.

ARTICOLO ABROGATO CON VARIANTE N. 3 Delibera C.C. 06.09.2002 n. 85**Art 84. Dotazione di spazi comuni.**

~~[1] Gli edifici residenziali con piu' unita' immobiliari servite da un stessa scala sono dotati di locali di uso comune per deposito, gioco, riunioni o altro, a livello dell'ingresso principale, di superficie netta minima di mq 1,5 per ogni unita' immobiliare.~~

Art 85. Rivestimento di cucine o posti di cottura.

[1] Le pareti delle cucine o posti di cottura in corrispondenza dell'acquaio e dei fornelli sono rivestite con materiale impermeabile per un'altezza minima di mt 1,60. Le parti di parete oltre l'altezza di mt 1,60 ed il soffitto sono rivestiti in intonaco civile con calce dolce e tinteggiati con colori a calcina. Sopra i fornelli e' installato un impianto di aspirazione forzata.

Art 86. Servizi igienici.

[1] Il pavimento e le pareti dei servizi igienici sono rivestiti con materiale impermeabile per un'altezza minima di mt 1,80.

Capo X - OPERE SPECIALI.**Art 87. Edifici di uso pubblico in genere.**

[1] Gli edifici di uso pubblico sono soggetti al Prg, al Red ed alle leggi e regolamenti speciali per la particolare destinazione.

[2] In ogni caso sono osservati requisiti di altezza, illuminazione e ventilazione previsti per le abitazioni ed installati servizi igienici di uso non promiscuo con abitazioni.

Art 88. Edifici scolastici.

[1] Gli edifici scolastici sono realizzati secondo le norme tecniche di cui al Dm LLpp 18 Dic 1975 e successive modifiche ed integrazioni.

Art 89. Complessi ricettivi complementari.

[1] Gli allestimenti gestiti da enti o da privati senza finalita' di lucro attuati per le esigenze del turismo sociale e giovanile sono soggetti alle norme di cui alla Ln 326/1958, Dpr 869/1961 e Lr 3/1978.

[2] I complessi ricettivi complementari sono dotati di impianto idrico, elettrico, antincendio, di rete di fognatura e di sistema di raccolta dei rifiuti.

[3] E' vietato l'allestimento dei complessi ricettivi complementari:

- a) entro i limiti di distanza o fasce di rispetto stradale;
- b) entro un raggio di mt 200 da opere vincolate ai sensi delle Ln 1089/1939 e 1497/1939, nonche' dai cimiteri;
- c) entro un raggio di mt 300 da aree di captazione di acquedotti o pozzi pubblici di acqua potabile, nonche' da impianti di depurazione, incenerimento, discariche e simili;
- d) a distanza inferiore a mt 50 da acque pubbliche.

Art 90. Edifici, impianti e depositi insalubri.

[1] Gli edifici, impianti e depositi dove si producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri soggetti a particolari cautele sono indicati con Dm San. 2 Mar 1987 in un elenco diviso in due classi. La costruzione o attivazione di quanti compresi nella prima classe puo' essere vietata, modificata nella prima ubicazione prevista o subordinata ad accorgimenti per la salvaguardia della salute, incolumita' e quiete pubblica.

Art 91. Cimiteri.

[1] I cimiteri sono realizzati secondo le norme di cui al Dpr 803/1975. In particolare i cimiteri sono approvvigionati di acqua potabile, dotati di camera mortuaria, servizi igienici e deposito rifiuti e recintati con muro di altezza minima di mt 2,50 dal piano di campagna.

Art 92. Ricoveri di animali.

[1] I ricoveri di animali sono illuminati, ventilati e dotati di acqua potabile.

[2] Il pavimento e' impermeabilizzato e costruito pendente verso degli scoli; le pareti ed il soffitto sono costruiti lisci e disinfettabili.

[3] Gli allevamenti di bovini hanno:

- a) altezza media utile non inferiore a mt 3,00;
- b) cubatura non inferiore a mc 30 per capo di bestiame grosso e mc 15 per capo di bestiame piccolo;
- c) concimaia conforme alle norme di cui all'Art 93; ne sono esonerati i ricoveri per bestiame brado o semibrado.

[4] Gli allevamenti di suini hanno:

- a) altezza media utile non inferiore a mt 2,50;
- b) cubatura non inferiore a mc 6 per capo;
- c) vasca di ritenzione delle deiezioni conforme alle norme di cui all'Art 93.

[5] Gli allevamenti avicunicoli hanno:

- a) altezza media utile non inferiore a mt 2,50.

[6] I piccoli ricoveri di animali per autoconsumo costituiscono accessori della residenza.

Art 93. Concimaie.

[1] Le concimaie hanno recinto con sporgenza sul livello del terreno minima di 80 cm e vasca per liquami di capacita' adeguata ai periodi di interruzione dei prelievi, con pareti e fondo impermeabili.

[2] Le concimaie di stalle nuove hanno di norma una distanza minima di mt 25 dalle abitazioni.

[3] Lo spostamento delle concimaie esistenti nelle zone residenziali e' consentito a condizione che siano realizzate un'effettiva maggiore igiene e decoro urbano; in ogni caso la distanza dalle abitazioni esistenti non va ridotta e la concimaia esistente va rimossa. Nella concessione edilizia possono essere stabilite particolari condizioni per l'uso del nuovo manufatto a salvaguardia dell'igiene ed esclusione di molestie al vicinato.

Art 94. Apiari.

[4] Gli apiari sono tenuti alla distanza da strade e confini di proprieta' minima di mt 10,00 nella direzione di sortita delle api e mt 5,00 nelle altre direzioni. Le distanze non sono prescritte quando tra gli apiari e le strade o fondi confinanti siano interposti ripari aventi altezza non inferiore a mt 2,00 ed estensione non inferiore a mt 5,00 oltre l'ultimo alveare, idonei ad impedire il passaggio delle api. La distanza dai confini di proprieta' puo' essere ridotta con accordo tra le parti.

Art 95. Opere per servizi ed accessori.

[1] Le opere per servizi ed accessori sono realizzate in analogia di forme e materiali con gli edifici principali serviti.

[2] In assenza di espresso divieto di Prg le opere per servizi ed accessori di altezza non superiore a mt 2,80 possono essere costruite a confine di proprieta'.

Art 96. Cabine elettriche.

[1] Le cabine per distribuzione dell'energia elettrica sono realizzate in analogia di forme e materiali con edifici circostanti.

[2] In assenza di specifiche disposizioni di Prg le cabine osservano le sole norme di distanza di cui al Codice civile.

Capo XI - OPERE ESTERIORI E SPAZI APERTI.

Art 97. Decoro di opere esteriori e spazi aperti.

[1] Le opere esteriori sono realizzate e mantenute secondo criteri di decoro e compatibilit  ambientale; a questo fine il Sindaco, sentita la Ce, ha facolta' di prescrivere particolari opere di finitura. Gli spazi aperti sono ripuliti di erbe infestanti e rifiuti e scolati delle acque.

[2] Le baracche, box, concimaie, silos, contenitori di rifiuti ingombranti, serbatoi fuori terra, depositi all'aperto e opere precarie di qualsiasi genere sono per quanto possibile sottratte alla vista da spazi pubblici mediante recintazione od opere di verde da prevedersi in Con o Aut.

[3] Le antenne radiotelevisive, pannelli solari ed altri impianti di captazione di energia sono per quanto possibile sottratti alla vista da spazi pubblici mediante collocazione verso le parti interne dei lotti. Nei condomini sono adottate antenne del tipo centralizzato.

[4] I manifesti, cartelli e insegne luminose sono applicati esclusivamente in spazi indicati dal Comune e comunque in posizione tale da non ingenerare confusione con segnali stradali o abbagliamento. Il Comune ha facolta' di adottare e prescrivere tipi unificati per cartelli e insegne di attivita' pubbliche e private.

[5] I muri di edifici e recinzazioni ad eccezione di quelli a facciavista sono intonacati e tinteggiati. I muri ciechi particolarmente estesi sono articolati con parti sporgenti e rientranti, nicchie per rampicanti e ondulazione o grecatura delle superfici antibrattamento.

[6] Il Sindaco ha facolta' di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere di manutenzione e la rimozione di elementi indecorosi, contrastanti con l'ambiente o ingeneranti pericoli, indicando modalita' e termini e riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi di legge.

[7] I proprietari sono responsabili ad ogni effetto degli scarichi e degli accumuli di materiali avvenuti nei loro fondi anche senza il loro consenso.

Art 98. Aggetti su spazi pubblici.

[1] Gli aggetti di opere edili, lampade, insegne e simili su spazi pubblici sono ammessi esclusivamente all'interno di marciapiedi e per una sporgenza dalla facciata non superiore a cm 10 fino all'altezza di mt 2,20 e non superiore a cm 30 oltre l'altezza di mt 2,20.

[2] Su spazi pedonali aperti al pubblico sono ammesse tende di altezza dal suolo in nessun punto inferiore a mt 2,20 e sporgenza massima di almeno cm 50 interna al filo del marciapiede; l'apposizione delle tende puo' essere vietata se costituenti ostacolo al traffico o comunque limitanti la visibilita'.

[3] I serramenti prospettanti su spazi pubblici ad altezza inferiore a mt 4,00 non possono sporgere dal paramento esterno oltre 5 centimetri.

Art 99. Aperture su spazi pubblici.

[1] Le finestre di locali seminterrati apertisi su marciapiede sono realizzate rialzate di almeno cm 10 rispetto a questo e munite di inferriata fissa.

[2] Sotto i portici e sui marciapiedi sono ammesse in linea stradale finestre in piano orizzontale a livello del suolo, per illuminazione dei sotterranei, purch  ricoperte da elementi trasparenti o traforati, a superficie scabra, staticamente idonei e collocati a perfetto livello del suolo.

Art 100. Recinzazioni.

[1] In assenza di specifiche previsioni di Prg o di Pa le recinzazioni di proprieta' a distanza inferiore a mt 12,00 dalle aree di pubblica circolazione hanno altezza massima di mt 1,80; a distanza minore di mt 5,00 da aree di pubblica circolazione la parte in muratura o materiale assimilabile non puo' superare mt 1,30, restando consentito il completamento fino a mt 1,80 con opere in ferro o legno; i cancelli e relative protezioni possono comunque raggiungere l'altezza di mt 3,00. L'altezza massima puo' essere derogata per il ripristino di muri di pregio esistenti.

[2] In occasione di nuove recinzazioni o rifacimento di esistenti il Comune puo' prescrivere la realizzazione di un ricovero accessibile dalla strada per contenitori di rifiuti solidi urbani, nonche' l'allineamento con eventuali preesistenze o particolari raccordi presso curve, accessi o intersezioni stradali.

Art. 100 bis - Accessi agli edifici ed ai lotti.**articolo inserito con variante n. 8**

[1] Si definiscono accessi agli edifici ed ai lotti gli spazi compresi tra una strada ad uso pubblico e l'area privata laterale oggetto di interventi aventi rilevanza urbanistica e/o edilizia, così come definiti dal codice regionale dell'edilizia.

[2] L'accesso, dimensionato in relazione alla specificità dell'intervento, deve soddisfare i necessari requisiti di sicurezza, con particolare riguardo alla prevenzione incendi ed al transito di mezzi di soccorso, e di funzionalità, assicurando nel contempo un agevole transito pedonale anche da parte di persone in stato di ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. E' adeguato l'accesso che avviene attraverso percorsi pedonali e veicolari dotati delle minime componenti infrastrutturali ovvero, carreggiata, marciapiede, idoneo impianto di illuminazione, apposita segnaletica, nonché delle necessarie opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.

[3] Gli accessi ai nuovi edifici andranno dimensionati in maniera di garantire il transito di due mezzi aventi senso di marcia opposto. A tal fine la sezione della carreggiata stradale adibita al transito veicolare non dovrà essere inferiore a ml. 4.50. In caso di dimostrata impossibilità al soddisfacimento di tali requisiti potranno essere previsti opportuni allargamenti almeno ogni 20,00 ml di percorso ovvero altri dispositivi di segnalazione idonei allo scopo (es. impianti semaforici) e comunque nel rispetto delle condizioni di sicurezza veicolare e pedonale, di prevenzione incendi e di superamento delle barriere architettoniche. In ogni caso l'accesso dovrà essere realizzato in modo di favorire la manovra di immissione dalla strada ad uso pubblico al fine di non determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

[4] Ove sia prevedibile un notevole traffico pedonale, questo dovrà avvenire su propria sede separata dalla carreggiata, avente una larghezza minima pari a ml. 1,50, ed utilizzando materiali idonei a garantire una superficie di pavimentazione calpestabile che presenti caratteristiche di scabrosità tali da consentirne un'agevole e sicura fruizione nella percorrenza.

[5] Per un numero di unità immobiliari superiore a nove di nuova costruzione o negli altri interventi di nuova costruzione in cui venga superato il numero di quindici unità immobiliari servite dal medesimo accesso, escluse quelle per servizi ed accessori, è richiesta una larghezza minima della carreggiata di 7.50 ml ove vi sia prevalenza di destinazioni d'uso produttive e/o commerciali, e a ml. 6.00 negli altri casi, oltre a due marciapiedi esterni alla carreggiata aventi una larghezza minima pari a ml. 1.50, da destinarsi alla circolazione pedonale, e con le caratteristiche di cui al precedente comma.

[6] Gli accessi dovranno essere a cielo aperto ovvero ritenere altezza libera di passaggio di almeno ml. 4.00. Nel caso di cui al precedente comma 5 gli accessi dovranno essere esclusivamente a cielo aperto.

[7] Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente comportanti cambio di destinazione d'uso in una aperta al pubblico, commerciale o produttiva ed aventi complessivamente una superficie utile di nuova destinazione d'uso superiore a mq 200, nonché quelli comportanti un aumento del numero delle unità immobiliari superiore a quattro, dovranno prevedere il raggiungimento dei requisiti di cui ai punti precedenti. In caso di dimostrata impossibilità al soddisfacimento di tali requisiti, potranno essere ammessi solo quegli interventi che non comportino un peggioramento della situazione esistente e comunque nel rispetto delle condizioni di sicurezza veicolare e pedonale, di prevenzione incendi e di superamento delle barriere architettoniche. In tali casi potranno essere prescritte opere specifiche per minimizzare l'impatto dell'intervento progettato.

[8] Sono fatte salve le norme di settore.

Art 101. Accessi veicolari.

[1] Le rampe di accesso dei veicoli hanno pendenza non superiore al 20 pc e sono precedute verso strada da un tratto piano orizzontale di almeno mt 4,50 a partire dal filo della carreggiata.

[2] Le rampe sono rivestite in materiale antisdrucchiolevole ed insonorizzate, con scalinate o percorsi dentati per l'accesso dei pedoni.

[3] Nei marciapiedi e' consentita la formazione di passi carrai con i seguenti requisiti:

- a) larghezza non inferiore a mt 3,50 e non superiore a mt 6,50;

b) distanza non inferiore a mt 8,00 da incroci stradali e mt 0,80 da confini di proprietà'.

[4] Ogni lotto ha di norma un solo accesso veicolare. Qualora il lotto sia contornato da più vie l'accesso veicolare avviene di norma dalla via di minore importanza. Può essere consentito più di un accesso veicolare qualora si realizzi un miglioramento della viabilità esterna ed interna, con particolare riferimento ai complessi edilizi ed alle aree ed opere di verde.

Art 102. Mantenimento dei boschi.

[1] In assenza di specifiche indicazioni di Prg i boschi sono utilizzati e governati secondo le Prescrizioni di massima e di polizia forestale per la provincia di Udine ed il regolamento di cui al Dpgr 0595/Pres/1986. In particolare:

- a) per i boschi cedui semplici e composti si rispettano turni di taglio minimi secondo le specie;
- b) salvo casi particolari, per i boschi trattati a ceduo matricinato si rilasciano all'atto della ceduzione 80 piante provenienti da seme o, in mancanza, 120 polloni per ogni ettaro di superficie.

[2] Nei terreni soggetti al vincolo idrogeologico di cui al Rd 3267/1923 qualsiasi trasformazione dell'uso del suolo è subordinata ad Aut della Drf per superfici superiori a mq 5.000 e dell'Irf per superfici inferiori a mq 5.000.

[3] Nelle parti di territorio non sottoposte a vincolo idrogeologico è vietata la riduzione della superficie forestale esistente, salvo Aut della Drf, ai sensi della Lr 22/1932, Art 18. Non è considerata superficie forestale quella relativa a:

- a) colture legnose specializzate, in zona esclusa da vincolo idrogeologico, con turno inferiore a 20 anni;
- b) radure all'interno di aree boschive di superficie superiore a mezzo ettaro;
- c) filari e viali di piante arboree ed arbustive;
- d) giardini ed aree verdi attrezzate;
- e) coltivazione di alberi di Natale.

Art 103. Cave di materie inerti.

[1] L'attività di cava di materie inerti dal sottosuolo è esercitata secondo le norme di cui alla Lr 35/1986 e Piano regionale delle attività estrattive.

[2] I progetti di cava sono corredati da uno studio di impatto ambientale e da un progetto di risistemazione.

[3] L'esercizio delle attività di estrazione di materiali di cava è subordinato ad autorizzazione della Regione e alla stipula con il Comune di una convenzione nella quale sono previsti i tempi e i modi di coltivazione ed è determinato il deposito convenzionale o la diversa garanzia per la risistemazione ambientale secondo la convenzione tipo di cui al DPGR 0457/Pres./1987.

Art 104. Discariche di rifiuti solidi.

[1] Le discariche di rifiuti solidi esclusi quelli di categoria 2A sono realizzate secondo le norme tecniche di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale 27 Lug 1984, al Dpgr ed ai Piani regionali e/o provinciali per lo smaltimento. In particolare sono osservate le seguenti disposizioni:

- a) profondità massima del fondo di mt 1,50 sopra il livello massimo della falda idrica; impermeabilizzazione del fondo e pareti mediante materiale di assoluta sicurezza;
- b) drenaggio, captazione ed evacuazione del percolato e captazione e combustione del gas biologico;
- c) realizzazione all'esterno del perimetro di discarica di canali di guardia e sgrondo delle acque meteoriche;
- d) ricopertura giornaliera con strato protettivo e finale con strato impermeabile e terreno vegetale;
- e) recintazione dell'area di discarica con rete di altezza non inferiore a mt 2,00.

[2] I progetti di discarica sono corredati da uno studio di impatto ambientale e da un progetto di risistemazione.

[3] Il rilascio di Con e' subordinato ad Aut della Regione e stipula con il Comune di una convenzione nella quale sono previsti i tempi ed i modi ed e' determinato il deposito cauzionale o la diversa garanzia per la risistemazione ambientale.

Art 105. Riordini fondiari.

[1] I riordini fondiari sono realizzati secondo le norme di cui alla Lr.

[2] I piani di riordino sono corredati da un progetto di valorizzazione ambientale e di costituzione o ricostituzione di ambiti vegetali o arborei.

[3] L'esecuzione dei piani di riordino e' subordinata ad approvazione con Dpgr.

Capo XII - IMPIANTI.

Art 106. Approvvigionamento idrico.

[1] L'approvvigionamento idrico puo' avvenire per mezzo di acquedotto o di pozzi.

[2] In ogni caso vanno osservate scrupolosamente le norme igieniche per il prelievo, la conservazione e l'uso dell'acqua.

[3] Nel caso di prelievo a mezzo di pozzo il permesso di abitabilita' o agibilita' dell'edificio e' subordinato al certificato di potabilita' dell'acqua rilasciato dall'Usl.

Art 107. Distribuzione di acqua potabile.

[1] Le colonne montanti per la distribuzione dell'acqua potabile sono realizzate in ferro, ghisa, o piombo solforato e rivestite all'interno con uno strato di stagno.

[2] I tubi di distribuzione e scarico non possono avere alcuna continuita' con quelli per la distribuzione e scarico dell'acqua per servizi igienici.

Art. 107 bis - Dispositivi per la riduzione del consumo di acqua potabile.

Articolo aggiunto con Variante n. 7 – delibera C.C. n. 87 del 23.12.2008

[1] Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, i servizi igienici degli edifici di nuova costruzione dovranno essere dotati dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico che dovranno essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta in alternativa:

1. la regolazione continua, in fase di scarico, del volume di acqua scaricata;
2. la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 6 e 9 litri e il secondo compreso tra 3 e 5 litri.

[2] E' obbligatorio altresì l'uso di "flussi aerati"/riduttori di flusso per rubinetti e docce, fisse o direzionabili.

[3] Le suddette disposizioni si applicano anche nel caso di rifacimento dei servizi igienici dei fabbricati esistenti.

Art 108. Reti di scarico.

[1] Le acque residue di pulizia, lavorazione o meteoriche sono allontanate mediante condutture in materiale impermeabile, mantenute per quanto possibile distaccate da muri e solai.

[2] Le colonne di scarico delle reti interne sono prolungate oltre la copertura degli edifici per un'altezza minima di cm 30.

[3] A valle di ogni apparecchio sanitario e' installata una chiusura idraulica a sifone.

Art 109. Immissioni nelle fognature pubbliche.

[1] L'immissione delle acque di rifiuto da edifici nelle fognature pubbliche e' subordinata alla condizione che:

- a) ogni tubo di caduta sia munito di canale di comunicazione diretta con fognatura stradale, posto nel sottosuolo e rispondente per dimensioni, pendenza, impermeabilita' e mezzi di vigilanza alle esigenze igieniche;
- b) ogni tubo sia munito di sifone idraulico alle estremita' superiore ed inferiore.

[2] Nei tubi di scarico dei servizi igienici e nelle fognature stradali e' vietata l'immissione di corpi solidi, di residui di cucina, di rottami e altro che possano ingombrare la circolazione idrica.

Art 110. Scarico delle acque meteoriche.

[1] Le coperture di edifici sono munite di canali sufficientemente ampi per la ricezione e traduzione delle acque meteoriche ai tubi di discesa.

[2] I condotti pluviali di discesa hanno sezione non inferiore ad 1 cmq per ogni mq di copertura, sono tenuti distaccati dai muri e sono realizzati per un'altezza minima di mt 2,20 dal marciapiede o piano di calpestio esterno con materiale resistente agli urti.

[3] In corrispondenza dei marciapiedi le acque sono scaricate con passaggio sotterraneo.

Art. 110 bis - Utilizzo delle acque meteoriche**Articolo aggiunto con Variante n. 7 – delibera C.C. n. 87 del 23.12.2008**

[1] Per gli edifici di nuova costruzione e quelli interessati da interventi di ristrutturazione, aventi una superficie utile complessiva superiore a mq 200 e con una superficie pertinenziale destinata a giardino, orto o a cortile superiore a 200 mq, il permesso di costruire è subordinato alla realizzazione di una cisterna totalmente interrata per la raccolta delle acque meteoriche il cui volume deve essere calcolato in funzione dell'apporto di acqua piovana e del fabbisogno di acqua di servizio per gli usi di cui al successivo comma 3 al fine di ridurre l'integrazione con acqua potabile al 25% massimo di quanto necessario.

[2] La cisterna sarà dotata di sistema di filtraggio dell'acqua in entrata, sfioratore sifonato collegato a pozzo perdente per smaltire l'eventuale acqua in eccesso e di adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi di cui al comma successivo; dovrà essere inoltre installato un sistema di bypass di sicurezza in caso di piogge eccezionali.

[3] Le acque meteoriche raccolte dalle coperture degli edifici devono essere utilizzate per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, lavaggio auto e per usi tecnologici.

[4] L'impianto idrico così formato non potrà essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette dovranno essere dotate di dicitura "acqua non potabile".

[5] L'obbligo di cui al precedente comma 1 può essere derogato solo quando si dimostri, con specifica relazione tecnica asseverata, la impossibilità tecnica di soddisfare in tutto o in parte le indicazioni di che trattasi.

Art 111. Immissioni nell'atmosfera.

[1] La Con o Aut per nuovi impianti ad uso industriale o di pubblica utilita' potenzialmente inquinanti l'atmosfera e' subordinata ad Aut della Regione ai sensi del Dpr 203/1988, Art 6.

[2] La domanda di Aut alla Regione e' corredata dal progetto nel quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per la prevenzione dell'inquinamento, la quantita' e qualita' delle emissioni, nonche' il termine per la messa a regime degli impianti.

Art 112. Distribuzione e utilizzazione del gas.

[1] I materiali, apparecchi, installazioni ed impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari sono realizzati secondo norme specifiche.

[2] La progettazione, installazione e manutenzione degli impianti domestici di distribuzione e utilizzazione del gas sono svolte secondo le norme di cui al Dm 7 Giu 1973 e successive modifiche ed integrazioni.

Art 113. Eliminazione del fumo e prodotti gassosi.

[1] Ogni posto di combustione e' fornito di proprio condotto per l'eliminazione del fumo e dei prodotti gassosi. Il condotto e' realizzato con materiale incombustibile, possibilmente con intercapedine.

[2] I comignoli sono solidamente legati alla struttura del fabbricato e sopraelevati oltre la copertura per un'altezza minima di mt 1,00. Le bocche di fuoruscita dei fumi sono comunque poste a distanza minima di mt 10 da finestre di altri edifici, a quota uguale o superiore alle stesse.

[3] I camini industriali e di impianti di riscaldamento suscettibili di produrre analoghe emanazioni sono elevati ad altezza di almeno mt 5,00 superiore all'altezza massima di edifici esistenti entro un raggio di mt 50,00. Gli stessi camini sono posti a distanza da spazi pubblici e confini di proprieta' minima pari all'altezza, e comunque non inferiore a mt 10,00.

Art 114. Condizionamento dell'aria e ventilazione.

[1] Gli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione dei locali di cui alla Ln 584/1975, Art 1, Le b) ai fini dell'esenzione dal divieto di fumare sono realizzati secondo le norme di cui al Dm 18 Mag 1976.

Art 115. Impianti elettrici ed elettronici.

[1] Gli impianti elettrici ed elettronici sono realizzati secondo le norme del Comitato elettrotecnico italiano, nonche' secondo le direttive Cee attuate nell'ordinamento italiano.

[2] La costruzione, modifica ed ampliamento di impianti in edifici di abitazione sono svolti sulla base di progetti esecutivi redatti e firmati da tecnici abilitati ed iscritti all'albo professionale, con le modalita' di cui alla Lr 57/1988.

[3] I progetti di impianti relativi ad opere soggette a Con sono depositati in duplice copia presso l'Utc prima dell'inizio dei lavori di cablaggio dal committente o dal costruttore. I progetti relativi ad opere soggette ad Aut o De sono depositati in duplice copia presso l'Utc contestualmente all'istanza di Aut o alla De. Eventuali varianti sono depositate presso l'Utc prima dell'ultimazione dell'impianto.

[4] I documenti di cui al Co 3 sono datati e firmati dal direttore dei lavori e dal costruttore o installatore. Per tutto il periodo delle opere i medesimi sono conservati in cantiere, sotto la responsabilita' del costruttore.

[5] Entro 30 gg. dall'ultimazione dell'impianto il direttore dei lavori o in mancanza il committente deposita presso l'Utc una relazione in duplice copia attestante la conformita' dell'impianto alle norme di cui alla Lr 57/1988, firmata dall'installatore e dal direttore dei lavori o in mancanza dal committente e recante in allegato i processi verbali delle verifiche elettriche ed elettroniche e delle misurazioni effettuate, nonche' la certificazione di idoneita' dei materiali.

[6] Le opere ed impianti di cui al Co 2 in edifici di volume superiore a mc 2.000 sono sottoposti a collaudo da parte di un tecnico abilitato iscritto all'albo da non meno di 5 anni. La nomina del collaudatore spetta al committente, che la comunica all'Utc entro 20 gg. dall'ultimazione dell'impianto. Il certificato di collaudo e relativa relazione sono redatti in triplice copia e contengono gli eventuali accertamenti dell'Utc sulla documentazione e l'accertamento del collaudatore sull'impianto. Le tre copie del certificato e della relazione sono trasmesse all'Utc, che ne restituisce due con attestazione di avvenuto deposito.

Art 116. Linee aeree elettriche esterne.

[1] Le linee aeree elettriche esterne sono realizzate secondo le norme tecniche di cui al Dm LLpp 21 Mar 1988.

Art 117. Ascensori e montacarichi in servizio privato.

[1] L'installazione ed esercizio di ascensori e montacarichi di servizio privato sono soggetti alle norme di cui alla Ln 1415/1942, Dpr 1767/1951 e 1497/1963.

[2] L'installazione ed esercizio di ascensori e montacarichi sono subordinati alla licenza del Prefetto, rilasciata a persona fisica determinata.

Art. 117 bis - Impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica negli edifici**Articolo aggiunto con Variante n. 7 – delibera C.C. n. 87 del 23.12.2008**

[1] Per gli edifici di nuova costruzione il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla previsione di installare contestualmente impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo da garantire una produzione energetica minima di:

- 1 kW per ciascuna unità abitativa e per ogni unità immobiliare di altra destinazione d'uso, con esclusione della destinazione d'uso industriale e artigianale e per servizi ed accessori così come definiti dallo strumento urbanistico vigente, con superficie inferiore a mq 400;
- 5 kW per ciascun fabbricato con destinazione d'uso industriale e artigianale di superficie superiore a mq 100 nonché per ciascuna unità immobiliare, con destinazione d'uso diversa da quella industriale e artigianale e per servizi ed accessori così come definiti dallo strumento urbanistico vigente, con superficie superiore a mq 400;

[2] L'obbligo di cui al precedente comma 1 può essere derogato solo quando si dimostri, con specifica relazione tecnica asseverata, la impossibilità tecnica di soddisfare in tutto o in parte le indicazioni di che trattasi.

[3] Gli elaborati grafici di progetto individuano le superfici interessate dalle installazioni degli impianti ed evidenziano le soluzioni tecnologiche ed architettoniche adottate che debbono essere volte ad armonizzare l'inserimento dei suddetti impianti con l'organismo edilizio.

Capo XIII - SCARICHI DAGLI INSEDIAMENTI.**Art 118. Richiamo alla normativa statale.**

[1] Gli scarichi di rifiuti dagli insediamenti sono subordinati ad Aut del Comune.

[2] Essi sono soggetti ad una disciplina basata sulla prescrizione dei limiti di accettabilità previsti dalla Ln 319/1976.

[3] Tale disciplina si esercita con le modalità ed i termini di cui alla Ln 319/1976, titolo IV.

Art 119. Denuncia delle portate di acqua prelevata.

[1] I soggetti che al di fuori dei pubblici servizi provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico installano e mantengono in efficienza idonei strumenti per la misura delle portate delle acque prelevate e ne fanno denuncia alla Provincia o al Comune con periodicità non superiore all'anno.

Art 120. Autorizzazioni.

[1] Le Aut sono rilasciate in forma definitiva quando gli scarichi rispettino i limiti di accettabilità di cui alla Ln 319/1976.

[2] Prima dell'Aut definitiva viene rilasciata dal Comune una Aut provvisoria nella quale è previsto il progressivo adeguamento ai limiti di accettabilità. L'Aut provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda, fermo restando il potere

del Comune di revocare l'Aut provvisoria o di rilasciarla con eventuali prescrizioni. In caso di mancato adeguamento ai limiti di accettabilita' il Comune revoca l'Aut allo scarico.

Art 121. Ispezioni.

[1] Il Comune ha facolta' di effettuare all'interno degli insediamenti le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni danti luogo alla formazione degli scarichi, e di accedere per il campionamento e misurazione ai punti di scarico.

[2] Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo sugli scarichi sono svolte dall'Usl.

Art 122. Canone per il servizio pubblico.

[1] Per i servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto ricadenti dalle superfici e dai fabbricati a qualunque uso adibiti e' dovuto al Comune un canone o diritto secondo tariffa.

Art 123. Smaltimento di liquami sul suolo.

[1] Gli scarichi sul suolo sono applicati in zona sufficientemente distante dai corpi idrici, in modo che le caratteristiche degli effluenti ad essi pervenienti siano conformi alle norme.

[2] Il Sindaco ha facolta' di imporre distanze cautelative tra la zona di somministrazione ed abitazioni o strade.

[3] Ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della somministrazione del liquame va evitato con sistemazioni idraulico-agrarie.

[4] Lo smaltimento di scarichi liquidi sul suolo e' vietato nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

Art 124. Smaltimento di liquami nel sottosuolo.

[1] L'Aut allo scarico di liquami nel sottosuolo in unita' geologiche profonde e' rilasciata dal Comitato dei ministri di cui alle norme tecniche generali in Delibera 4 Feb 1977, Art 3.

Art 125. Smaltimento di fanghi residuati.

[1] Lo smaltimento dei fanghi residuati da cicli di lavorazione e da processi di depurazione e' condotto secondo le norme tecniche generali di cui alla Delibera comitato dei ministri 4 Feb 1977.

Art 126. Sanzioni.

[1] L'innosservanza delle norme per la disciplina degli scarichi comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Ln 319/1976, titolo VI.

Art 127. Relazione per insediamenti produttivi.

[1] Le domande di Con per nuovi insediamenti produttivi o interventi su esistenti sono corredate da una relazione illustrativa di:

- a) attivita' o ciclo di produzione;
 - b) fonte e quantita' di approvvigionamento idrico;
 - c) qualita' e quantita' degli scarichi;
 - d) numero di mappa e superficie dei terreni oggetto di smaltimento;
 - e) tempi e modalita' di somministrazione;
 - f) caratteristiche dei terreni, compreso il valore del contenuto d'acqua tollerato e compatibilita' dello smaltimento;
- inoltre, se scarico su suolo adibito ad usi agricoli:
- g) compatibilita' con gli ordinamenti culturali previsti.

Capo XIV - CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI.

Art 128. Richiamo alla normativa statale.

[1] I nuovi edifici pubblici e privati adibiti a residenze, uffici, ospedali, cliniche o case di cura, attività ricreative, associative o di culto, attività commerciali, sportive, scolastiche ed assimilabili, secondo la classificazione di cui al Dpr 1052/1977, Art 3, nei quali l'installazione di un impianto termico sia richiesta dalla normativa statale o locale o prevista in progetto, sono soggetti alle norme di cui alla Ln 373/1976 e relativi decreti.

[2] Le stesse norme si applicano nei termini previsti all'Art 130 nella ristrutturazione di edifici già dotati o da dotare di impianto di riscaldamento o nel caso di inserimento di questo in edificio sprovvisto quando la Ce accerti la sussistenza delle condizioni termiche.

Art 129. Modalità della disciplina e termini.

[1] La disciplina per il contenimento dei consumi energetici per usi termici è basata sulla prescrizione di un valore massimo del coefficiente volumico di dispersione termica degli edifici e dei singoli ambienti, determinato con Dpgr.

[2] Agli effetti della normativa si considera:

- a) edificio: intero fabbricato o insieme di locali ovvero locale isolato;
- b) potenza termica al focolare: potenza termica massima sviluppabile nel focolare, accertata in sede di omologazione ed espressa in Kcal/h o in W. Nel caso di impianti produttori calore con più generatori, per potenza termica al focolare si intende la somma delle potenze termiche al focolare dei singoli generatori;
- c) modifica di un impianto: intervento sull'impianto portante la potenza termica a un valore eccedente di oltre il 10% quella installata alla data di entrata in vigore del regolamento;
- d) ristrutturazione di edificio esistente: intervento comportante l'esecuzione di opere murarie di modifica o di rifacimento di opere preesistenti interessanti almeno il 50% di una delle seguenti parti dell'edificio: aa) muri di tamponamento; bb) solai di sottotetto o copertura; cc) pavimenti su solai insistenti su spazi aperti o comportanti un aumento della superficie vetrata superiore al 5 pc.

Art 130. Isolamento di edifici esistenti.

[1] Nel caso di edifici già dotati o da dotare di impianto di riscaldamento e nel caso di inserimento di impianto di riscaldamento in edificio sprovvisto il Sindaco, sentita la Ce, può prescrivere l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- a) isolamento termico delle pareti (superfici opache e superfici trasparenti), delle coperture e dei locali su spazi aperti;
- b) isolamento termico dell'impianto di riscaldamento;
- c) miglioramento della tenuta dei serramenti.

[2] Il dimensionamento dell'impianto è effettuato tenendo conto del reale grado di isolamento dell'edificio e di quanto previsto per la temperatura di progetto e di esercizio dalle norme di cui al Dpr 1052/1977, Art 7 e 8.

Art 131. Documentazione.

[1] Prima dell'inizio dei lavori per edifici nuovi e quando richiesto prima del rilascio della Con o Aut per interventi su edifici esistenti il concessionario deposita in Comune la seguente documentazione:

- a) piante, sezione e prospetti del progetto esecutivo, con l'indicazione delle caratteristiche dimensionali, termiche e di stabilità nel tempo dei materiali isolanti impiegati nella

costruzione necessarie per l'individuazione del grado di isolamento dell'edificio (Cd). La documentazione puo' anche essere integrata nel progetto presentato per la Con;

- b) relazione illustrativa del calcolo della potenza termica dispersa (Cd) e di quella necessaria al riscaldamento dell'aria di ricambio (Cu) dell'edificio, effettuato in base agli spessori ed alle caratteristiche termiche dei materiali previsti ed al ricambio dell'aria; nel calcolo sono esposte le dispersioni delle strutture isolate e non isolate, nonche' quelle dovute ai ponti termici. La documentazione dimostra la corrispondenza del progetto alle prescrizioni di legge.

[2] La documentazione e' firmata dal committente e dal progettista.

Art 132. Varianti ai progetti per edifici.

[1] Nel caso di modifiche al progetto originario il committente deposita presso l'Utc una documentazione relativa alla variante, completa delle indicazioni dimostrative del rispetto delle prescrizioni di legge.

[2] La documentazione e' depositata contestualmente alla presentazione del progetto di variante.

Art 133. Verifiche per impianti superiori a 500.000 Kcal/h.

[1] Per gli edifici dotati di impianti di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a 500.000 Kcal/h ovvero a 580.000 W, entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori dell'edificio il Comune verifica la conformita' dei lavori eseguiti a quanto indicato nel progetto o eventuali varianti.

[2] Le verifiche effettuate in opera si basano sul controllo degli spessori e delle caratteristiche dei materiali impiegati per l'isolamento termico e del loro corretto collocamento, se necessario mediante prelievi in presenza del committente.

Art 134. Dichiarazione per impianti inf. a 500.000 Kcal/h.

[1] Per gli edifici non soggetti alla verifica di cui all' Art 133 il progettista, il costruttore ed il direttore dei lavori rilasciano una dichiarazione congiunta con la quale, ciascuno per gli obblighi che gli competono, certifica sotto la propria responsabilita' la rispondenza dei lavori eseguiti alla documentazione depositata dal concessionario. La dichiarazione e' riferita anche ai lavori relativi agli impianti.

Art 135. Controlli.

[1] Il Comune puo' procedere al controllo dell'osservanza delle norme di legge sia sul progetto che sui lavori in corso.

[2] In caso di accertamento di difformita' il Sindaco puo' sospendere i lavori in corso e ordinare quando sia possibile le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste.

[3] Il rilascio del permesso di abitabilita' o di agibilita' di un edificio e' subordinato all'esito positivo della verifica di cui all'Art 133 o alla presentazione della dichiarazione di cui all'Art 134.

[4] Il Comune ha facolta' di procedere a verifica entro 5 anni dalla data di fine dei lavori. La verifica puo' essere effettuata anche su richiesta ed a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile o del conduttore.

Art 136. Disciplina degli impianti termici.

[1] Gli impianti termici da installarsi in nuove costruzioni o in edifici esistenti anche in sostituzione o modifica di preesistenti sono soggetti alle norme tecniche di cui alla Ln 373/1976, capo II, e Dpr 1050/1977, titoli I e II.

[2] Prima dell'inizio dei lavori i committenti di impianti termici costituiti almeno da:

- a) generatore di calore, rete di distribuzione e apparecchi di utilizzazione per gli impianti ad acqua od a fluido diatermico;

- b) generatore di aria calda o generatore di acqua calda con termoventilatore e circuiti di distribuzione per gli impianti ad aria, depositano in duplice copia in Comune il progetto dell'impianto, corredato dalla relazione tecnica.

[3] Il Comune all'atto del ricevimento del progetto rilascia attestazione dell'avvenuto deposito, convalidando una copia della documentazione che rimane al titolare, che la esibisce in sede di collaudo o controllo.

Art 137. Collaudo per impianti superiori a 100.000 Kcal/h.

[1] Gli impianti di cui all'Art 136 con potenza termica al focolare eguale o superiore a 100.000 Kcal/h sono sottoposti al collaudo al fine di verifica di conformita' alle norme di legge.

[2] Il collaudo e' eseguito entro 10 mesi dal rilascio del permesso di abitabilita' o agibilita' da un ingegnere iscritto all'albo professionale che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere.

[3] La nomina del collaudatore e gli oneri conseguenti spettano al committente.

[4] Il collaudatore redige e deposita in Comune due copie del certificato di collaudo; il Comune ne restituisce una copia con attestazione di avvenuto deposito.

Art 138. Sanzioni.

[1] L'inosservanza delle norme per il contenimento dei consumi energetici per usi termici comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Ln 373/1976, capo IV.

Capo XV - OPERE STRADALI E FERROVIARIE.

Art 139. Costruzioni sul limite di strade.

[1] Salvo espresso divieto di Prg per singole zone gli edifici ed i muri di cinta possono essere stabiliti sul limite delle strade, nell'osservanza della distanza per lo stillicidio quando lo scolo delle acque non venga diretto fuori del suolo stradale.

Art 140. Opere vietate e lavori su strade.

[1] E' vietato di:

- a) danneggiare in qualsiasi modo la strada e le opere e piantagioni ad essa appartenenti, alterarne la forma o invaderne la sede con opere o materie solide o liquide;
- b) impedire il libero scolo delle acque nei punti previsti;
- c) aprire canali, fossi o fare qualunque escavazione nei terreni laterali a distanza dal confine della strada minore della loro profondita'.

[2] Il rilascio di Con o Aut per lavori interessanti corpi stradali e' subordinato ad Aut dell'ente proprietario. I lavori hanno luogo secondo le norme di cui ai Dpr 393/1959 e 420/1959.

Art 141. Caratteristiche geometriche delle strade.

[1] Le nuove strade e per quanto possibile le esistenti sono adeguate alle caratteristiche geometriche stabilite con bollettini ufficiali del Cnr 31/1973 e 77/1980. Le strade ed i marciapiedi nell'ambito di lottizzazioni residenziali hanno larghezza minima rispettivamente di mt 6,00 e mt 1,50.

[2] Il Comune puo' consentire la costruzione di strade a fondo cieco quando queste siano dotate al terminale di una piazzola per la manovra degli automezzi nella quale sia inscrivibile un cerchio del diametro di mt 12,00.

[3] La strada a servizio di non piu' di due lotti costituisce accesso privato e non e' soggetta al rispetto dei requisiti di larghezza previsti per la viabilita' ordinaria.

[4] I marciapiedi sono pavimentati con materiale antisdrucchiolevole e raccordati al piano di passaggi trasversali con una pendenza massima dell'8 pc; in presenza di dislivello rispetto al piano stradale o al terreno laterale maggiore di cm 30 sono dotati di parapetto di altezza minima di mt 1,00.

[5] In determinati casi il Comune puo' accettare che non si realizzino marciapiedi quando la condizione dei luoghi e del traffico lo consenta senza pericolo per l'incolumita' pubblica.

[6] Le strade extraurbane in adiacenza a centri abitati e le strade urbane di scorrimento sono realizzate per quanto possibile con pavimentazione fonoassorbente e barriere antirumore di materiali e forme compatibili con l'ambiente.

Art 142. Opere in adiacenza di ferrovie.

[1] Nelle opere in adiacenza di ferrovie sono osservate particolari cautele secondo le norme di cui al Dpr 735/1980.

[2] Le aree per insediamenti abitativi ed industriali in adiacenza di ferrovie sono recintate. Le recinzazioni sono tenute alla distanza dalla piu' vicina rotaia minima di mt 6,00, ridotta a mt 5,00 per opere di altezza inferiore a mt 1,50.

[3] Le acque provenienti dalle sedi ferroviarie e dai fossi laterali sono lasciate defluire nei terreni circostanti; viceversa e' vietato di scaricare nei fossi laterali alle sedi ferroviarie acque di qualunque natura.

[4] Le escavazioni o canali sono tenuti ad una distanza dal ciglio del fosso laterale, dalla cunetta o dal ciglio dello sterro non inferiore alla profondita', e comunque non minore di tre metri.

Capo XVI - OPERE IDRAULICHE.

Art 143. Acque pubbliche.

[1] Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, che sia isolatamente per le portate o per l'ampiezza del bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico interesse. Le acque pubbliche elencate in Dm LLpp 12 Mar 1981 attraversanti il Comune sono i torrenti Cormor e Lavia.

Art 144. Derivazioni ed utilizzazioni.

[1] Le derivazioni ed utilizzazioni di acqua pubblica per qualunque uso sono soggette alle norme di cui al Rd 1175/1933.

Art 145. Estrazione di acque sotterranee.

[1] Il proprietario di un fondo ha facolta' di estrarre e di utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee, osservando le distanze e le cautele prescritte dalla legge.

[2] Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti del proprietario e l'abbeveraggio del bestiame.

Art 146. Ricerche di acque sotterranee e scavo di pozzi.

[1] Salva la facolta' attribuita al proprietario all'Art 145 chiunque voglia procedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi chiede l'Aut al Genio civile.

Art 147. Opere vietate e distanze.

[1] Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca capaci di alterare il corso naturale delle acque; sono eccettuate le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca secondo le dovute cautele;
- b) gli edifici e gli scavi a distanza dal piede degli argini e loro accessori minore di mt 10,00, nonché lo smovimento di terreno a distanza minore di mt 4,00;
- c) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, accessori e manufatti attinenti.

[2] Le opere presso acque private o comunque non classificate pubbliche osservano una distanza minima di mt 4,00 dalla mezzeria del corso, ed in ogni caso di mt 2,00 dalla sponda.

Capo XVII - SICUREZZA CONTRO GLI INCENDI.**Art 148. Scale e muri tagliafuoco.**

[1] Le gabbie di scale e le scale degli edifici sono costruite con materiale resistente al fuoco e dotate di immediata comunicazione con l'esterno. Sono consentite scale in legno esclusivamente all'interno di singole unita' immobiliari.

[2] Le scale a servizio di piu' di una unita' immobiliare hanno larghezza minima di mt 1,00, maggiorata in assenza di ascensore di cm 10 ogni 2 piani serviti oltre i primi 2.

[3] Le scale hanno parapetto di altezza minima di mt 1,00, corrimano ad altezza di mt 0,80 e rivestimento in materiale antidruciolevole. I gradini hanno di norma pedata di cm 30 ed alzata di cm 17.

[4] Una scala serve una superficie coperta massima di mq 400.

[5] Gli edifici contigui sono separati da muri tagliafuoco dello spessore minimo di cm 26. Nel caso di copertura in legno i muri sono proseguiti sopra la copertura per un'altezza minima di cm 60.

Art 149. Edifici residenziali.

[1] Gli edifici residenziali aventi altezza antincendio superiore a mt 12 sono soggetti alle norme di cui al Dm Int. 246/1987. In particolare gli accessi hanno i seguenti requisiti minimi:

- a) larghezza mt 3,50;
- b) altezza libera mt 4,00;
- c) raggio di svolta dei percorsi: mt 13,00;
- d) pendenza non superiore al 10 pc;
- e) resistenza al carico: tonn. 20.

[3] Le scale hanno pedata minima di cm 30 misurata a cm 40 dal montante centrale o dal parapetto interno. Il vano scala ha una superficie netta di aerazione permanente in sommita' non inferiore a mq 1,00.

[4] Il vano corsa ascensore ha una superficie netta di aerazione permanente in sommita' non inferiore al 3 pc dell'area della sezione orizzontale e comunque non inferiore a mq 0,20. Nel vano corsa e' vietata la posa di canne fumarie, condutture o tubazioni non appartenenti all'impianto ascensore.

Art 150. Aziende o lavorazioni particolari.

[1] Nelle aziende o lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, elencate in Dpr 689/1959, Tab. A, o nelle aziende o lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di

incendio gravi pericoli, elencate in Tab. B, sono adottate idonee misure per la prevenzione degli incendi e la tutela dell'incolumita' dei lavoratori.

[2] Il rilascio di Con o Aut per nuovi impianti o costruzioni o per modifiche ad esistenti e' subordinato al nullaosta del Cp VVff. A lavori eseguiti, gli impianti o costruzioni sono collaudati dal medesimo Cp VVff.

[3] Il rilascio del permesso di agibilita' da parte del Comune e' subordinato alla presentazione del certificato di prevenzione conseguente alla visita di collaudo.

[4] I depositi e le industrie pericolose elencate in Dm Int. 16 Feb 1982 sono inoltre soggetti a visite periodiche.

[5] I titolari delle attivita' indicate in Dm Int. 16 Feb 1982 richiedono il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla Ln 966/1965 e Dpr 577/1982. Nell'attesa del rilascio del certificato i titolari delle attivita' esistenti presentano istanza per il rilascio di nullaosta provvisorio. Ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio sono osservate le prescrizioni del Cp VVff sulla base del Dm 8 Mar 1985 e relativi allegati A e B.

Art 151. Depositi e grandi magazzini.

[1] I depositi e grandi magazzini di vendita di abbigliamento sono soggetti alle disposizioni di cui alla Cm Int 75/1967.

Art 152. Edifici civili a struttura in acciaio.

[1] I progetti di edifici civili a struttura in acciaio sono soggetti ai fini della prevenzione dei pericoli da incendio alle disposizioni di cui alla Cm Int. 91/1961.

[2] Il rilascio della Con e del permesso di abitabilita' o agibilita' degli edifici e' subordinato alle stesse condizioni previste per gli impianti e costruzioni di cui all'Art 150.

Art 153. Impianti termici a combustibili liquidi.

[1] Gli impianti termici di potenzialita' superiore a 30.000 Kcal/h alimentati con combustibili liquidi derivati dal petrolio per:

- a) riscaldamento di ambienti;
- b) produzione di acqua calda per edifici civili;
- c) cucine e lavaggio stoviglie;
- d) sterilizzazioni e disinfezioni mediche;
- e) lavaggio biancheria e simili;
- f) distruzione rifiuti fino a 1 tonnellata per giorno;
- g) forni da pane ed altre materie incombustibili ed ininfiammabili ai sensi della Ln 860/1956, sono soggetti alle disposizioni di cui alla Cm Int. 73/1971. Ne sono esclusi gli impianti inseriti in cicli di produzione industriale.

[2] Gli impianti di potenzialita' fino a 30.000 Kcal/h comprese sono soggetti alle disposizioni di cui alla Cm Int. 73/1971 soltanto per i serbatoi di combustibili di capacita' superiore a 500 litri.

[3] Il rilascio della Con o Aut e del permesso di abitabilita' o agibilita' degli edifici e' subordinato alle stesse condizioni previste per gli impianti e costruzioni di cui all'Art 150.

Art 154. Impianti termici a gas di rete.

[1] Gli impianti termici alimentati con gas di rete con densita' inferiore a 0,8 e potenzialita' superiore a 30.000 Kcal/h per:

- a) centrali termiche per riscaldamento centralizzato di edifici;
- b) produzione di acqua calda per edifici civili;
- c) forni da pane e di altri laboratori artigianali;
- d) cucine e lavaggio stoviglie;
- e) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
- f) inceneritori di rifiuti fino ad 1 tonnellata per giorno, sono soggetti alle disposizioni di cui alla Cm Int. 68/1969.

[2] Il rilascio della Con o Aut e del permesso di abitabilità o di agibilità degli edifici e' subordinato alle stesse condizioni previste per gli impianti e costruzioni di cui all'Art 150.

[3] L'uso di serbatoi di capacità superiore a mc 25 e' subordinato ad approvazione con decreto del Prefetto.

Art 155. Depositi di gas di petrolio liquefatti.

[1] La progettazione, costruzione, installazione ed esercizio di depositi di gas di petrolio liquefatti sono svolti secondo le disposizioni di cui alla Cm Int. 74/1956 se con capacità complessiva superiore a mc 5,00 e secondo le norme di cui al Dm Int. 31 Mar 1984 se con capacità complessiva inferiore a mc 5,00.

Art 156. Locali di pubblico spettacolo.

[1] La costruzione ed esercizio di locali di pubblico spettacolo di qualsiasi genere e dimensione, sia a pagamento che ad invito, sono svolti secondo le disposizioni di cui alle Cm Int., Protezione civile e servizi antincendio 16/1963, 12/1963, 28/1963, 84/1964, 72/1971, 79/1971 e successive.

[2] L'inizio dei lavori di costruzione e' subordinato ad Aut della Prefettura, che richiede parere alla Commissione provinciale di vigilanza di cui al Tulp, Art 80.

[3] Le norme di cui ai Co 1 e 2 si applicano anche per gli edifici in cui e' prevista la presenza di un notevole numero di persone per attività culturali, ricreative, commerciali e simili.

Art 157. Impianti sportivi.

[1] Gli impianti sono realizzati secondo le norme di sicurezza di cui al Dm Int. 10 Set 1986.

[2] L'impiego di coperture pressostatiche e' consentito esclusivamente per impianti con capienza di spettatori, praticanti e addetti complessivamente non superiore a 50 persone.

Art 158. Autorimesse.

[1] Le autorimesse in genere sono soggette alle norme di cui al Dm Int. 1 Feb 1986. In particolare le autorimesse aventi capacità di parcheggio non superiore a 9 autoveicoli hanno i seguenti requisiti:

- a) autorimesse del tipo misto, inserite o collegate con in edifici destinati ad altri usi:
 - aa) strutture portanti orizzontali e verticali del tipo R 60, e se di separazione Rei 60;
 - bb) eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione protette con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate comunicazioni con locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili;
 - cc) superficie di aerazione naturale complessiva non inferiore a 1/30 della superficie del locale;
 - dd) altezza non inferiore a mt 2,00;
 - ee) eventuale suddivisione interna in box con strutture del tipo Rei 30; aerazione dei box con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100 della superficie del locale; l'aerazione puo' avvenire anche con aperture su corsie di manovra;
- b) autorimesse del tipo isolato:
 - aa) strutture verticali e orizzontali realizzate con materiali non combustibili;
 - bb) superficie di aerazione naturale non inferiore a 1/30 della superficie del locale;
 - cc) eventuale suddivisione interna dei box con strutture in materiali non combustibili; aerazione dei box con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore 1/100 della superficie del locale; l'aerazione puo' avvenire anche con aperture su corsie di manovra;
 - dd) altezza non inferiore a mt 2,00.

[2] L'indicazione circa il numero massimo di autoveicoli risulta da dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del diritto all'uso del locale, cui compete l'obbligo dell'osservanza delle norme.

Capo XVIII - PREVENZIONE INFORTUNI PER ATTIVITA' LAVORATIVE.

Art 159. Richiamo alla normativa statale.

[1] Gli edifici per attività lavorative alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad esso equiparati sono soggetti alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al Dpr 547/1955.

Art 160. Pavimenti.

[1] I pavimenti degli ambienti di lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose. Eventuali aperture necessarie al processo lavorativo sono provviste quando sia possibile di solide coperture o di parapetti.

[2] Le aperture in pareti che permettono il passaggio di una persona o presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori a mt 1,00 sono provviste di barriera o parapetto.

Art 161. Posti di lavoro e di passaggio.

[1] I posti di lavoro e di passaggio sono difesi con adeguati provvedimenti contro la caduta o l'investimento da materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.

Art 162. Porte.

[1] Le porte dei locali sono disposte per numero ed ubicazione in modo da consentire la rapida evacuazione. La larghezza minima è di mt 1,10 ed il numero non inferiore ad 1 per ogni 50 lavoratori o frazione compresa tra 10 e 50. Il numero delle porte può essere minore, purché la larghezza complessiva non sia inferiore a quella desumibile dalla norma precedente.

Art 163. Scale.

[1] Le scale hanno gradini dimensionati a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze di transito, nonché parapetto o altra difesa equivalente.

[2] Le scale a pioli di altezza superiore a mt 5,00 ed inclinazione superiore a 75 gradi sono provviste a partire da mt 2,50 dalla base di gabbia metallica di protezione.

Art 164. Necessità di parapetti.

[1] Le impalcature, passerelle, ripiani, rampe di accesso, balconi e posti di lavoro o di passaggio sovrelevato sono provvisti su tutti i lati aperti di parapetto con arresto al piede o di difesa equivalente. Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a mt 1,50.

Art 165. Illuminazione.

[1] Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi sono illuminati con luce naturale o artificiale e dotati di mezzi di illuminazione di sicurezza.

Capo XIX - IGIENE PER ATTIVITA' LAVORATIVE.**Art 166. Richiamo della normativa statale.**

[1] Gli edifici per attività lavorative alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati sono soggetti alle norme per l'igiene del lavoro di cui al Dpr 303/1956.

Art 167. Altezza e cubatura.

[1] L'altezza e cubatura minime di locali chiusi destinati al lavoro in aziende industriali occupanti più di 5 addetti ed in ogni caso in quelle che espongono all'azione di sostanze nocive sono le seguenti:

- a) altezza mt 3,00;
- b) cubatura mc 10 per addetto.

Art 168. Illuminazione.

[1] Ove non sia diversamente richiesto dalle necessità della lavorazione e salvo che non si tratti di locali sotterranei i locali di lavoro e di transito sono di norma illuminati a luce naturale diretta.

Art 169. Dotazioni.

[1] Negli edifici per attività lavorative sono installati servizi igienici, preceduti da disimpegno, dotati di 1 lavello per ogni 5 addetti e di 1 vaso per ogni 30 addetti, con un minimo di 1 apparecchio per tipo.

[2] Nelle aziende aventi oltre 10 addetti i servizi igienici sono separati per sesso.

[3] Nelle aziende aventi oltre 20 addetti può essere prescritta l'installazione di docce.

[4] Le aziende aventi oltre 50 addetti o aventi necessariamente cattive condizioni igieniche sono dotate di spogliatoi distinti per sesso, areati, riscaldati ed arredati.

[5] Gli edifici in cui si trattengono per la refezione oltre 30 addetti o aventi necessariamente cattive condizioni igieniche sono dotati di refettorio, aeroilluminato, riscaldato e arredato.

Art 170. Deroghe.

[1] Le norme di cui al presente Capo XIX possono essere derogate con Aut dell'Ispettorato del lavoro.

Capo XX - NORME SPECIALI.**Art 171. Prevenzione rischi di incidenti rilevanti.**

[1] Per attività industriali che comportano o possono comportare l'uso di sostanze pericolose e possono presentare rischi di incidenti rilevanti il fabbricante adotta misure atte a prevenirli ed a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente ai sensi del Dpr 175/1988.

[2] Il permesso di agibilità per edifici in cui si esercitano attività di cui al Co 1 e' subordinato alla prova di avvenuta presentazione ai ministeri dell'ambiente e della sanità o al Prefetto della notifica o della dichiarazione di cui al Dpr 175/1988, Art 4 e 6.

[3] In caso di incedente rilevante il fabbricante ne informa immediatamente il Prefetto ed il Sindaco, comunicandone le circostanze, le sostanze pericolose coinvolte e le misure di emergenza adottate o da adottarsi.

Art 172. Verifica dell'Unita' sanitaria locale.

[1] Ai sensi della Lr 52/1981, Art 7, la Con o Aut per insediamenti industriali e attivita' produttive in genere e' subordinata ad Aut dell'Usl per verifica di compatibilita' ambientale e igienico-sanitaria.

Art 173. Approvazione per fabbricati di pregio.

[1] La Con o Aut per opere relative a fabbricati di interesse storico o artistico vincolati ai sensi della Ln 1089/1939 o in localita' vincolate ai sensi della Ln 1497/1939 e' subordinata ad Aut della Soprintendenza ai Baaaas o della Regione.

Art 174. Denuncia di rinvenimenti.

[1] Eventuali rinvenimenti di resti od oggetti di pregio, di interesse geologico, storico o artistico in corso d'opera sono immediatamente denunciati dal direttore dei lavori o dal costruttore alla Soprintendenza ai Baaaas ed al Sindaco.

[2] Le autorita' impartiscono successivamente prescrizioni per la prosecuzione dei lavori.

Art 175. Applicazioni su fabbricati e manufatti.

[1] Il Sindaco ha facolta' di far applicare alle facciate di edifici ed a manufatti prospicienti spazi pubblici:

- a) tabelle indicanti denominazioni di vie e piazze;
- b) targhette recanti i numeri civici;
- c) piastrine e capisaldi per indicazioni altimetriche e di tracciati;
- d) supporti e comandi per servizi pubblici.

[2] Ai proprietari interessati e' dato perventivo avviso; le applicazioni sono eseguite mediante accesso esterno e con il minimo disturbo; ogni danno inerente o conseguente alle applicazioni e' risarcito od eliminato a cura del Comune.

[3] Ai proprietari interessati dall'applicazione degli elementi di cui al Co 1 e' vietato di diminuirne la visibilita' o le condizioni d'uso.

Art 176. Parcheggi privati.

[1] Nell'ambito di edifici residenziali e commerciali nuovi o ricostruiti o nel lotto di pertinenza ovvero in aree ad essi asservite sono ricavati spazi per parcheggi nella misura minima di 1 mc per ogni 10 mc di volume residenziale o commerciale, salve restando eventuali maggiori misure richieste dal Prg.

Art 177. Smaltimento dei rifiuti.

[1] La raccolta ed il trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani sono svolti secondo il regolamento comunale.

[2] Lo smaltimento dei rifiuti industriali e' svolto secondo le norme di cui alla Ln 475/1988.

[3] Previa De alla Dr LLpp, alla Provincia, al Comune ed all'Usl e' consentito l'ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi nel corso dei cicli produttivi all'interno degli stabilimenti entro i limiti di 2 tonn. di rifiuti solidi e fanghi palpabili e 500 litri di rifiuti liquidi, nel rispetto delle norme di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale 27 Lug 1984, paragrafo 4.

[4] I limiti quantitativi di cui al Co 3 sono quintuplicati in zone omogenee D3 e decuplicati in zone omogenee D2.

[5] E' vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato di rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico.

Art 178. Barriere architettoniche.

[1] Al fine di eliminare gli impedimenti fisici definiti come barriere architettoniche e consentirne ai disabili l'accesso e la fruibilità le opere pubbliche sono realizzate secondo le norme di cui alla Ln 118/1971 e Dpr 384/1978, nella legge 9.1.1989 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla legge 27.2.1989 n. 62, nonché dei relativi decreti ministeriali LL.PP. 14.6.1989 n. 1669/UL.

[2] Gli edifici pubblici e privati di uso collettivo e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria rispettano comunque le seguenti prescrizioni:

- a) percorsi pedonali di larghezza minima di mt 1,20, pendenza massima 8 pc, ripiani di mt 1,50 alla distanza massima di mt10,00 ed eventuali griglie con interspazio nel senso di marcia non superiore a cm 1,5;
- b) parcheggi specifici di larghezza minima di mt 3,00, complanari o con dislivello massimo di cm 2,5 rispetto ai percorsi pedonali;
- c) accessi di larghezza netta minima di mt 0,90 e soglie di altezza massima di cm 2,5; zone antistante e retrostante all'accesso in piano di profondità minima di mt 1,20 ciascuna;
- d) piattaforme di distribuzione tra percorsi orizzontali e verticali di superficie minima di mq 4,00 e lato minore di lunghezza minima di mt 1,50;
- e) ascensori con cabine di dimensione interna minime di mt 1,30 x 0,90 e porta di larghezza netta minima di mt 0,80;
- f) corridoi di larghezza minima di mt 1,20 e porte di larghezza netta minima di mt 0,85; spazio intermedio tra 2 porte successive di profondità minima di mt 1,50 oltre a quello interessato dalle ante in apertura;
- g) servizi igienici di dimensione interna minima di mt 1,80 x 1,80 e porta di larghezza minima di mt 0,85;
- h) apparecchi di comando e utilizzazione ad altezza dal pavimento massima di mt 0,90.

[3] Salvo a quanto previsto ai Co 1 e 2, i progetti di nuovi edifici o di ristrutturazione di interi edifici sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche fissate con Dm ai sensi della Ln 13/1989, Art 1, Co 2. Il progetto comunque prevede:

- a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
- b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e delle singole unità immobiliari;
- c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
- d) l'installazione nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

Al progetto è allegata una dichiarazione del tecnico abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della Ln 13/1989.

Capo XXI - SIGNIFICATO DI TERMINI.

Art 179. Definizione di interventi.

[1] Restauro e risanamento conservativo: intervento volto a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consenta destinazioni d'uso compatibili. L'intervento comprende il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

[2] Ristrutturazione edilizia: intervento volto a trasformare organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. L'intervento comprende il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

[3] Ristrutturazione urbanistica: intervento volto a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Art 180. Definizione di elementi architettonici.

[1] Cortile: area libera scoperta destinata all'illuminazione e ventilazione di locali, delimitata lungo il perimetro da costruzioni o da muri di cinta di altezza maggiore a mt 2,50.

[2] Lastrico solare: copertura di edificio delimitata da pareti verticali.

[3] Chiostrina: area libera scoperta delimitata lungo tutto il perimetro da edificazione continua e destinata all'illuminazione e ventilazione di locali non abitabili.

[4] Locale seminterrato: locale posto al livello inferiore al piano di campagna per almeno meta' della superficie complessiva delle pareti.

[5] Locale interrato: locale posto interamente al livello inferiore al piano di campagna.

[6] Locale a piano terra: locale con pavimento posto a livello di campagna ovvero ad un livello ad esso inferiore per meno della meta' della superficie complessiva delle pareti.

Art 181. Categorie di attivita' in edilizia.

[1] Nuova costruzione: costruzione interamente nuova.

[2] Ricostruzione: riedificazione di edificio avente la cubatura dello stesso ordine di grandezza di quello preesistente.

[3] Ampliamento: creazione di spazio supplementare in rapporto di funzionalita' con edificio esistente.

[4] Soprelevazione: ampliamento in senso verticale.

[5] Trasformazione: modifiche strutturali di edificio.

Art 182. Fasi di lavoro in edilizia.

[1] Lavori iniziati: prime operazioni intraprese dopo la predisposizione del cantiere e dei disegni esecutivi.

[2] Lavori in corso: lavori iniziati e non ultimati.

[3] Lavori ultimati: opere completate al rustico, cioe' nelle strutture portanti verticali e orizzontali, copertura, scale principali e chiusure perimetrali in muratura, senza le opere di finitura quali pavimentazioni, rivestimenti, serramenti, intonaci, servizi e simili.

Art 183. Definizione di superfice utile.

[1] Superficie utile: superficie di pavimento dei vani di un edificio, escluse cantine, soffitte non abitabili, locali per impianti, lavatoi comuni, autorimesse, porticati, logge, balconi e terrazze.

Art 184. Definizioni sulla composizione degli alloggi.

[1] Alloggio o appartamento: insieme di vani connessi, o unico vano utile, destinati ad uso di abitazione.

[2] Vano: spazio coperto delimitato da ogni lato da pareti; la parete interrotta da notevole apertura definisce due vani, salvo che uno di essi per ridotta dimensione non costituisca parte integrante dell'altro.

[3] Vano utile o Stanza: camera da letto, da pranzo, da studio, da soggiorno, soffitta abitabile ed ogni altro spazio destinato all'abitazione, separato da pareti di norma da pavimento a soffitto, con luce ed aria dirette, ampiezza minima di 8 mq e soffitto ad altezza netta media di almeno mt 2,50.

[4] Vano accessorio: vano destinato a servizi, piccola cucina, disimpegno e simili.

Art 185. Definizione di edificio.

[1] Edificio: costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti oppure separata da altre mediante muri elevati senza soluzione di continuit  dalle fondazioni al tetto, dotato di libero accesso ed eventualmente di scale autonome.

[2] Edificio residenziale: edificio destinato per la maggior parte ad uso di abitazione.

Capo XXII - DISPOSIZIONI FINALI.**Art 186. Tolleranze dimensionali.**

[1] Ai fini dell'osservanza degli indici dimensionali di Prg o Red ove giustificata da comprovate esigenze e' ammessa una tolleranza massima del 2 pc in valore assoluto.

Art 187. Decadenza della concessione.

[1] L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle Con o Aut con esse contrastanti, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di 3 anni dalla data di inizio. La decadenza e' dichiarata dal Sindaco, sentita la Ce.

Art 188. Annullamento della concessione.

[1] La Con puo' essere annullata dal Sindaco o dall'autorita' cui e' rimessa la tutela giurisdizionale quando siano accertati errori nei presupposti giuridicamente necessari per il rilascio o altri vizi di legittimita', sempreche' siano stati determinati e sussistano specifiche, concrete ed attuali ragioni di pubblico interesse.

[2] Le costruzioni eseguite in base a Con annullata sono considerate abusive e sono soggette alle sanzioni di cui alla Ln 47/1985, capo I,

Art 189. Derghe a vincoli spaziali.

[1] Eventuali vincoli spaziali imposti da leggi speciali possono essere derogati a seguito di Aut degli enti proprietari o gestori dell'opera causa degli stessi.

Art 190. Divieto di erogazione di servizi pubblici.

[1] E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare forniture per l'esecuzione di opere prive di Con.

Art 191. Richiamo alle norme in vigore.

[1] Per quanto non previsto dal Red si applicano le leggi e regolamenti in materia.

[2] In caso di contrasto del Red con il Prg ha prevalenza la norma ultima approvata.

[3] In caso di contrasto del Red con leggi speciali in materia di sicurezza statica, antincendio e antinfortuni hanno prevalenza le leggi speciali.

Art 192. Durata effetti ed osservanza del Red.

[1] Il Red ha vigore a tempo indeterminato.

[2] I contenuti del Red costituiscono prescrizioni vincolanti. L'inosservanza e' punita con le sanzioni di cui al Tulcp, Art 106, salve restando le sanzioni di cui alle leggi speciali.

Art 193. Facolta' di deroga al Regolamento edilizio.

[1] Il Sindaco ha facolta' di esercitare i poteri di deroga al Red limitatamente al caso di edifici ed impianti pubblici o di uso pubblico, a seguito di:

- a) esame della Ce;
- b) deliberazione di Cc.

[2] Ugualmente possono eseguirsi in deroga al Red opere urgenti e indifferibili disposte con ordinanza del Sindaco o dell'autorita' giudiziaria.

Art 194. Entrata in vigore del Regolamento edilizio.

[1] Il Red entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione di cui al Tulcp, Art 62.

[2] Dall'entrata in vigore del Red sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili.

Comma [3] aggiunto con Variante n. 7 – delibera C.C. n. 87 del 23.12.2008

[3] Le disposizioni contenute negli artt. 107 bis, 110 bis e 117 bis non si applicano ai procedimenti amministrativi in corso alla data del 1 gennaio 2009, nonché ai procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza da parte dell'interessato.

Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale come risulta dal verbale in data 9 marzo 1989 n. 111 e con parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale n. 15/1/91 d.d. 21.1.1991.

Approvato dalla Giunta Regionale con decreto del sig. Presidente della Giunta Regionale n. 0292/PRES. d.d. 18 giugno 1981.

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per il periodo di 15 giorni dal 17 al 31 luglio 1991 senza opposizioni e reclami.

IL SEGRETARIO CAPO

V. IL SINDACO